CDLIII. SEDUTA

VENERDÌ 23 GIUGNO 1950

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea) *Pag.* 17669

Disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 » (1118 - *Urgenza*) (Approvazione):

BERTONE, *relatore* 17670
PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio* 17670

Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787) (Seguito della discussione e approvazione):

PARATORE. 17671, 17693
CERRUTI, *relatore di minoranza.* 17671, *passim,* 17702
ZOTTA, *relatore di maggioranza* . 17673, *passim,* 17707
CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 17673, *passim,* 17707
CARELLI 17679
ZELIOLI 17687, 17688
DE LUCA 17690
PALERMO 17693, 17708
GASPAROTTO 17702, 17707
CADORNA 17704
BERLINGUER. 17705
ZOLI 17705, 17706
TONELLO 17706
LUCIFERO 17707
UBERTI . . . . . *Pag.* 17707
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 17707
TUPINI 17708

Sugli incidenti della precedente seduta:

PRESIDENTE 17670

La seduta è aperta alle ore 17.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che un quinto della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (914), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato.

Sugli incidenti della precedente seduta.

PRESIDENTE. Poichè dobbiamo oggi riprendere la discussione del disegno di legge sulle pensioni ai mutilati di guerra, credo mio dovere richiamare ancora l'attenzione del Senato sui gravi incidenti di ieri.

Quegli incidenti hanno dato modo al Presidente dell'Assemblea, che era il nostro collega Molè, di ristabilire, con molta precisione e con molta correttezza, la posizione della Presidenza ed affermare qui — fra il consenso di tutti — che se parole offensive per l'Assemblea fossero giunte a questo banco egli non avrebbe esitato ad applicare l'articolo del nostro Regolamento che commina l'arresto immediato del colpevole.

L'incidente dunque è chiuso, ed io non vorrei riaprirlo se le parole, i titoli vistosi e i commenti della stampa non toccassero la dignità dell'Assemblea e non inducessero il suo Presidente a tutelarla.

Si è detto e soprattutto stampato stamani che, quando il Presidente ha lasciato il suo seggio, da una delle tribune un gruppo di sconsiderati (del resto prontamente sconfessati da dirigenti della loro associazione) ha rovesciato sull'Assemblea e sui suoi membri — anche talvolta individuando qualcuno di essi — offese e vituperi che superano di cento cubiti quella che può essere la doglianza e l'onesta critica di un provvedimento che comunque le tribune non possono mai sindacare.

Ora, di fronte a questa valanga di offese io non mi limiterò ad opporre, come già si è fatto, la protesta del Senato. Esso è tanto in alto, non solo nell'estimazione del Paese, ma nella coscienza della sua opera, esercitata nell'interesse supremo della Patria, che esso non può raccogliere le ingiurie di coloro che credevano di imporgli una diversa deliberazione.

Ma io vorrei richiamare l'opinione pubblica del Paese, e cioè l'opinione di tutti i partiti che sono nati nella democrazia e vivono nella sua atmosfera, sulla gravità di queste offese che mirano a coercire la libertà, l'indipendenza e l'autorità dell'Assemblea legislativa.

L'Assemblea legislativa è l'espressione della sovranità popolare. La legge è il prodotto di questa sovranità su cui poggia la democrazia. Perciò il rispetto delle nostre assemblee è in sostanza il doveroso omaggio reso al regime democratico.

Ricordiamoci che tutte le dittature hanno cominciato con lo scadimento prima, con l'offesa poi agli istituti parlamentari. (*Vivi applausi*).

Dimentichiamo, dunque, le offese, cancelliamole dal nostro ricordo, e ripetiamo qui il grido con cui l'onorevole Macrelli ha ieri raccolto l'unanimità dell'Assemblea: Viva il Senato! (*Nuovi vivissimi applausi. L'Assemblea in piedi rinnova il grido*: « *Viva il Senato!* ». *Si grida alresì*: « *Viva il Presidente!* »).

(*Vivace commento da parte del senatore Lovera*).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 » (N. 1118-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 ». Faccio presente al Senato che la Commissione ha emendato il disegno di legge redigendone un nuovo testo. Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, *segretario*, dà lettura dello stampato n. 1118-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Bertone, relatore.

BERTONE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pella, Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro e* ad interim *del bilancio*. Ringrazio l'onorevole Commissione e l'onorevole relatore per aver voluto confortare con la loro autorità e la loro adesione la richiesta dell'esercizio provvisorio. Mi è stata manifestata l'espressione del desiderio di introdurre un emendamento all'articolo 1 nel senso di concedere l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di due mesi anzichè di un

mese. Il Governo dichiara di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 agosto 1950, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1950-51, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, la successiva nota di variazioni, ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1950.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (N. 787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ».

Desidero sapere dall'onorevole Commissione se nella riunione odierna da essa tenuta sia stata concretata qualche decisione che permetta di procedere più rapidamente nei nostri lavori.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Un certo accordo con la minoranza si è raggiunto sulle proposte della maggioranza della Commissione, salvo poi a completare questo accordo quando si discuterà l'articolo 41. Intanto si può discutere il testo proposto dalla maggioranza della Commissione per gli articoli 26 e 27.

PRESIDENTE. Procediamo allora all'esame dell'articolo 26 nel nuovo testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Ne do nuovamente lettura:

Art. 26.

Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, che nell'annesso disegno di legge si distinguono con le lettere *C* e *D*.

Si applica la tabella *C*, quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento;

b) in servizio presso reparti non operanti, in occasioni di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;

c) durante lo stato di prigionia;

ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento.

Negli altri casi si applica la tabella *D*.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In conformità degli accordi intervenuti, la minoranza si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27 nel nuovo testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

Art. 27.

La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

a) Ufficiali generali;

b) Ufficiali superiori;

c) Ufficiali inferiori;

d) Sottufficiali e truppa.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di cura, al grado di sottotenente.

Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all'articolo 10, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa; ove però egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. A nome del mio gruppo, dichiaro che ci asteniamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 17, che rileggo:

Art. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Ricordo che la minoranza della Commissione ha proposto di sopprimere il quarto comma e di sostituire i primi tre commi con la seguente dizione:

« Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dai nove decimi della pensione di guerra, ed, inoltre, dagli assegni accessori alla medesima.

« Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in

cui sorge il diritto, integrata dai nove decimi della pensione di guerra, ed, inoltre, dagli assegni accessori alla medesima.

« Lo stesso trattamento si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi, ed alle loro famiglie, qualora, avendo riguardo allo stipendio o alla paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile, esso risulti più favorevole del cumulo fra la pensione precedentemente goduta e quella di guerra ».

In linea subordinata i senatori Cerruti, Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati hanno proposto di aggiungere al terzo comma nella dizione della minoranza le parole: « compresi tutti gli assegni accessori alla medesima ».

Ricordo ancora che l'onorevole Merlin Angelina ha ritirato gli emendamenti presentati al secondo e al terzo comma, nonchè la proposta di soppressione del quarto comma.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Essendo definita la questione dell'articolo 26 con un nuovo testo che si richiama al progetto della maggioranza, il primo ed il secondo comma del nostro testo decadono naturalmente. Restano l'emendamento soppressivo del quarto comma e il terzo comma nel testo già presentato in linea subordinata.

È inutile che io ripeta ancora quello che ho già detto stamane. Il contenuto del nostro testo afferma presso a poco quello che afferma il testo della maggioranza, con quest'unica differenza, che l'emendamento da noi proposto non ha carattere preclusivo. Esso si esprime con una dizione più ampia, che ammette il cumulo con in più il caroviveri e la pensione tabellare: qualora, oggi od in seguito, per odierni casi reali o per casi futuri in conseguenza delle eventuali variazioni che possono intervenire nelle pensioni ordinarie, e di cui oggi ignoriamo la portata, il cumulo della pensione ordinaria e di quella di guerra, entrambe integrali, risulti superiore alla pensione complessiva, di cui si tratta nel comma precedente. In altre parole non ci sarà alcuna possibilità di arrecare danno al pensionato. Il testo dello emendamento dice infatti: « Lo stesso trattamento si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi, ed alle loro famiglie, qualora avendo riguardo allo stipendio o alla paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile, esso risulti più favorevole del cumulo tra la pensione precedentemente goduta » — di cui l'interessato ha già acquisito pieno diritto — « e quella di guerra, compresi tutti gli assegni accessori alla medesima ». Nel caso in cui ci fosse anche l'assegno di superinvalidità, naturalmente conta anch'esso, come del resto conterebbe anche nel caso precedente.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione insiste nel dichiararsi contraria agli emendamenti della minoranza.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla dichiarazione del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 17 nel testo della maggioranza, del quale ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 17, nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma, formulato dal senatore Cerruti e da altri senatori, nel testo già presentato in linea subordinata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il terzo comma nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alla reiezione dell'emendamento presentato dal senatore Cerruti al terzo com-

ma, è decaduta la proposta di soppressione del quarto comma.

Pongo quindi in votazione il quarto comma, nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma già letto, sul quale non vi sono proposte di emendamenti. Chi l'approva è pregato di azarsi.

(È approvato).

La Commissione ha proposto il seguente comma aggiuntivo, accettato dal Governo:

« Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10 ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 17, che, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra. e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'articolo 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli altri articoli accantonati:

Art. 29.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'articolo 2 decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.

Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600. e 6.000.

A questo articolo la maggioranza della Commissione propone di far precedere il primo comma dal seguente:

« Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di superinvali-

dità, ai sensi del precedente articolo 28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere *A*, *A-bis*, *B*; lire 60.000 per le lettere *C*, *D* ed *E*; e di lire 54.000 per le lettere *F* e *G* della tabella *E* annessa alla presente legge ».

Anche il senatore Carelli propone di far precedere il primo comma dal seguente:

« Ai titolari di pensioni di guerra di prima categoria cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente articolo 28, è concesso un assegno supplementare di annue lire 72.000 per le lettere *A*, *A-bis* e *B*; lire 60.000 per la lettere *C*, *D* ed *E*; e di lire 48.000 per le lettere *F* e *G* della tabella *E* annessa alla presente legge ».

CARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione rinuncia alla proposta di soppressione dell'intero articolo 29, già presentata. I senatori Cerruti, Ferrari, Allegato ed altri propongono, invece, i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, sopprimere le parole: " non riversibile " ».

« Sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

" Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno supplementare rispettivamente di annue lire 54.000, 56.789, 66.871, 64.635, 56.034, 46.892 e 35.320 " ».

« In via subordinata, sopprimere le parole " non riversibile " ».

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La proposta di sopprimere le parole « non riversibile » si estende, naturalmente, al comma del nuovo testo proposto dalla maggioranza. Di questa nostra proposta dirò in seguito perchè, ovviamente, è necessario ch'io faccia precedere l'illustrazione del nostro emendamento sostitutivo.

Premesso che la pensione di 1ª categoria, secondo il progetto della maggioranza, ammonta complessivamente a 318.022 lire all'anno e che quella di seconda categoria ammonta a 137.620 lire all'anno, se facciamo il rapporto fra la seconda e la prima pensione si ottiene il coefficiente di 0.4327. Se ora facciamo di nuovo il rapporto fra questo coefficiente e quello di 0,80, il quale è il coefficiente ortodosso della seconda categoria in conformità del disposto dell'articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917, otteniamo 0,54. Chiedo scusa ai colleghi, ma è necessario che io esponga tutte queste cifre. Per non complicare le cose consideriamo che si tratti di 0,50, cifra che rispetto a quella precedente è in difetto e non in eccesso.

In breve: siccome il rapporto adottato da questa legge, fra la perdita della capacità lavorativa della seconda categoria e quella di prima è la metà di quello che dovrebbe essere il rapporto reale e tuttavia è ancora il più alto delle serie (0,4327, 0,31, 0,21, 0,142, 0,11, 0,082 e 0,57), per quale motivo noi dovremmo applicare un trattamento di favore per la seconda categoria e lasciare immutati i rapporti che si riferiscono alle altre categorie? Estendiamo almeno questo rapporto di 0,50 ai successivi coefficienti dell'articolo 3 del decreto del 1917 e così potremo affermare che se non altro saranno trattati tutti alla stessa stregua.

Ciò premesso noi facciamo questa proposta: dal momento che tutti i coefficienti reali sono stati così profondamente alterati, e ciò sebbene non esista nessunissima ragione di carattre tecnico, giuridico e tanto meno scientifico che lo giustifichi, manteniamo lo scarto alla metà, come accade per la seconda categoria, vale a dire applichiamo in tutti i casi il rapporto del 50 per cento nei confronti dei coefficienti reali. In tal modo, partendo dalla terza per giungere alla ottava categoria, i coefficienti subiranno la seguente variazione: dal 0,31 al 0,375; dal 0,21 al 0,35; dal 0,142 al 0,30; dal 0,11 al 0,25; dal 0,082 al 0,20; dal 0,057 al 0,15.

Risparmio al Senato l'esposizione dei laboriosi calcoli successivi. In concreto, le somme contenute negli emendamenti di cui trattasi, non sono altro che il conguaglio, vale a dire ciò che necessita per conferire alle pensioni delle successive categorie un legame razionale circa la perdita di capacità lavorativa nei confronti di quella totale di prima categoria, con la variante però che i singoli coefficienti sono soltanto la metà di quelli reali istituiti col de-

creto del 20 maggio del 1917. Insomma, si tratta di un ripiegamento dalle posizioni ortodosse del nostro controprogetto che l'Assemblea ha respinto. Visto che non avete accettato il nostro contro-progetto vi proponiamo di attenervi almeno a quello massimo fra i rapporti che voi stessi intendete applicare. E così la norma essendo uguale in tutti i casi sarebbe per lo meno equa.

Tutto il resto non è che un calcolo matematico. Stabilita la premessa esso viene meccanicamente da sè. Per la determinazione del costo annuo, se moltiplichiamo il numero delle partite vigenti al 1° gennaio del 1950 per la differenza tra l'assegno proposto dalla minoranza e quello proposto dalla maggioranza, arriviamo a circa 9 miliardi di lire in più per ogni anno.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Cerruti ha fatto una esposizione un po' difficile, quasi la filosofia della matematica, e a stento sono riuscito a comprendere qualche punto. Egli chiede, ed è in coerenza con il suo principio, la soppressione dell'intiero articolo.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. No, ho ritirato l'emendamento soppressivo.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Mi consenta di rispondere solo una cosa. Il testo presentato dalla maggioranza della Commissione è precisamente quello formulato dall'Associazione mutilati e invalidi di guerra. Lo leggo dal foglio stampato dall'Associazione interessata:

« Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente articolo 28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere *A*, *A*-bis, *B*; lire 60.000 per le lettere *C*, *D* ed *E*; e di lire 54.000 per lettere *F* e *G* della tabella *E* annessa alla presente legge ».

Vorrei aggiungere anche che con l'approvazione di questo articolo noi abbiamo quasi integralmente approvato tutti gli emendamenti proposti in questo foglio a stampa dell'Associazione. È bene che l'Assemblea tenga presente questo fatto. La votazione, se mi si consente, sarà molto agevolata da codesta necessaria chiarificazione.

In questo foglio sono formulate tutte le richieste prospettate dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; tutte queste richieste sono state accolte, fatta eccezione per quella che si riferisce all'indennità di accompagnamento per le lettere *A*, *A-bis* e *B*, in cui vi è una differenza di tre o quattro mila lire mensili per le categorie interessate, le quali già sono provviste di emolumenti che superano le cento mila lire mensili.

Vi è un altro punto su cui non v'è stato perfetto accordo ed è in relazione all'assegno di superinvalidità. Anche qui la differenza è lieve. Noi dunque potremmo dire di avere quasi integralmente accolto tutte le richieste dell'Associazione. Esse si traducevano in una cifra di 5 miliardi e mezzo; noi le abbiamo accolte per una cifra di 5 miliardi, con la sola differenza quindi di mezzo miliardo.

Questo è da precisare e da chiarire perchè l'Assemblea sia tranquilla, perchè sappia che coscientemente, con uno sforzo di volontà che supera qualsiasi possibilità di legge, direi anche costituzionale, si è andati incontro ai desideri delle categorie interessate, genuinamente espressi in questo foglio, che è il risultato del Congresso di Palermo.

Questo è necessario chiarire a commento dell'emendamento presentato dall'onorevole Cerruti, il quale emendamento va molto al di là di quella che è la richiesta stessa delle categorie interessate. *(Vivi applausi dal centro e dalla destra).*

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Io ho qui sottomano una pubblicazione di carattere ufficiale edita dall'Associazione mutilati ed invalidi di guerra.

TOMMASINI. Di che data è?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Di data recente: 21 settembre 1949.

L'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, riferendosi al progetto governativo ed ai suoi stessi emendamenti presentati in un secondo tempo, ha affermato: « Tuttavia, tenuta presente l'urgente necessità di andare incontro ai bisogni dei pensionati di guerra, il Comitato centrale ha ravvisato l'opportunità di approvare il progetto di riforma considerando il trattamento economico in esso contemplato come un acconto sulle future provvidenze e a condizione che sia salvo il principio della doverosità della rivalutazione delle pensioni per tutte le categorie degli invalidi. Il Governo dovrebbe perciò impegnarsi, così come del resto è avvenuto per altre categorie, a soddisfare, con il prossimo esercizio finanziario. le giuste richieste dei mutilati di guerra approvando integralmente anche la parte tabellare del progetto di riforma annesso a questa relazione ». E nella medesima pubblicazione, in un altro capitolo, si fa appunto riferimento ai rapporti della perdita della capacità lavorativa delle categorie dalla seconda all'ottava nei riguardi della prima, rapporti che sono quelli contenuti nel articolo 3 del decreto del 20 maggio 1917. Ora, è chiaro che se anche gli emendamenti della Associazione fossero stati accolti in pieno — ciò che non è — si tratterebbe pur sempre di un semplice acconto in attesa di una prima riforma, dove non si potrà assolutamente prescindere dai rapporti suddetti che hanno una base scientifica.

A sua volta l'Associazione famiglie dei caduti in guerra ha espresso il suo più vivo rammarico...

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. È un altro argomento e ritengo che non sia opportuno.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Da parte nostra, in sede di discussione generale, abbiamo già affermato più volte che non abbiamo alcuna fiducia in una prossima rivalutazione delle pensioni ad iniziativa del Governo nel senso espresso dall'Associazione mutilati. E perciò abbiamo presentato un altro progetto che raggiungeva l'impegno di 123 miliardi all'anno come quota minima. Siccome questo nostro progetto è stato respinto alla sua impostazione fondamentale di cui all'articolo 26, noi abbiamo presentato, in questo come in molti altri casi, degli emendamenti di ripiegamento. Ora, l'emendamento di cui trattasi riproduce nè più nè meno che i coefficienti del decreto del 20 maggio 1917 però ridotti alla metà: ciò che era 80 diventa 40, ciò che era 70 diventa 35. Insomma, adottando il linguaggio della geometria analitica, diremo che si tratta della stessa curva però con le ordinate ridotte alla metà. Le cifre che sono indicate nell'emendamento non sono altro che cifre di conguaglio per portare la pensione delle categorie dalla terza alla ottava ad una pensione equivalente un po' meno della metà di quella che effettivamente dovrebbe essere corrisposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Cerruti e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo, tendente a sopprimere le parole « non riversibile » dal comma aggiuntivo proposto dalla maggioranza della Commissione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. *relatore di minoranza*. Dirò soltanto due parole per chiarire le ragioni del nostro atteggiamento. È fuori dubbio che questi assegni supplementari non rivestono alcuna peculiare caratteristica; sono semplicemente assegni, che a suo tempo furono aggiunti alla pensione tabellare, rimasta ferma, per correggere il diminuito potere di acquisto della moneta. Ne deriva che essi costituiscono nè più nè meno che una parte integrante e sostanziale della pensione medesima. Per quale motivo allora non dovrebbero essere riversibili? Perchè vogliamo pregiudicare nell'avvenire la riversibilità delle pensioni, ad esempio, tanto per citare un caso, nei confronti della vedova quando il titolare della pensione morisse per una causa estranea alla guerra? Se questa entità, costituita dagli assegni supplementari, è parte integrante della pensione, non è veramente iniquo che essa sia considerata avulsa dalla pensione stessa? Quindi a me pare logico e doveroso che siano tolte le parole « non riversibile », in maniera tale che gli aventi diritto non siano ingiustamente privati di ciò che è di loro competenza, qualora la pensione si renda riversibile. Del resto, nel caso più importante che ho più sopra esemplificato (quello della vedova), c'è persino un limite che do-

vrebbe tranquillizzare chicchessia, vale a dire, se la riversibilità della pensione risultasse superiore a quella di guerra, essa verrebbe troncata al livello della pensione di guerra. Credo che non sia il caso di aggiungere altro.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento soppressivo del senatore Cerruti è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla maggioranza come primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il primo comma del testo originario dell'articolo 29 diventa allora secondo comma. Anche a questo comma il senatore Cerruti ha proposto la soppressione delle parole «non riversibile». Tale emendamento è, però, decaduto in seguito alla reiezione dell'identica proposta di modificazione al comma precedente.

Pongo in votazione il secondo comma, corrispondente al primo del testo originario dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo comma del testo originario diventa terzo comma.

Domando al senatore Cerruti se insiste nel suo emendamento sostitutivo.

CERRUTI, *relatore di minoranza.* Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma (secondo del testo originario) presentato dal senatore Cerruti non approvato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Cerruti, Ferrari ed altri hanno proposto, in via subordinata, di sopprimere anche in questo comma le parole «non riversibile». Tale emendamento è però decaduto per i motivi già fatti presenti a proposito del comma precedente.

Pongo allora in votazione il terzo comma (secondo del testo originario) nella formulazione proposta dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 29 che, con le modificazioni ad esso apportate, risulta così formulato:

Art. 29.

Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente articolo 28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere *A, A*-bis, *B;* lire 60.000 per le lettere *C, D* ed *E;* e di lire 54.000 per le lettere *F* e *G* della tabella *E* annessa alla presente legge.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo dell'aggiunta temporanea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito.

Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 31.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra la pensione di 1ª categoria e quella di 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo non è riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

A questo articolo il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Osservo che per questo articolo esiste anche un emendamento presentato da noi, il quale è così formulato: « Al secondo comma, settima riga, dopo le parole "2ª categoria" aggiungere le altre "compresi tutti gli assegni accessori" ».

Quando, la volta scorsa, siamo giunti a questo punto della discussione, io ho esposto un chiarimento in termini matematici ,e cioè: se si aggiungono gli assegni di cui trattasi, la differenza della metà o del decimo, che è oggetto del provvedimento, acquista un senso, perchè la base su cui si opera è di 180.402 lire; in caso contrario, vale a dire se si adottasse la norma indicata nel testo della maggioranza, il provvedimento non avrebbe senso perchè la base su cui si opera è soltanto di lire 7.826. La metà ed il decimo di lire 180.402 sono rispettivamente di lire 90.201 e di lire 18.040. La metà ed il decimo di lire 7.826 sono rispettivamente di lire 3.913 e di lire 782. Dunque, se si adottasse il testo della maggioranza, è ovvio che il provvedimento cadrebbe nel ridicolo. Se in un caso di cumulo di tal genere si dovessero corrispondere come massimo 3.913 lire all'anno e come minimo 782 lire all'anno, non varrebbe proprio la pena di compilare un apposito articolo. Tanto varrebbe non corrispondere nulla perchè almeno si eviterebbe di fare una pessima figura.

Allora l'onorevole relatore della maggioranza, come risulta dalle mie annotazioni a margine, e come del resto mi rammento benissimo, aveva chiesto il rinvio della discussione per avere la possibilità di compiere gli opportuni accertamenti di carattere amministrativo. Ritengo ch'egli li abbia fatti ed abbia anche avuta conferma della veridicità di quello che io ho esposto.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Da un calcolo sommario che ho fatto, desumo che la differenza potrebbe raggiungere appena i 100 milioni; la somma non è poi così forte da impedire alla Commissione di esprimere sul mio emendamento il proprio parere favorevole. Prego quindi la Commissione di volerlo accettare anche perchè il Senato ha avuto occasione di pronunciarsi favorevolmente.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. A nome della minoranza della Commissione, dichiaro di aderire all'emendamento Carelli.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione dichiara di essere favorevole all'emendamento presentato dallo onorevole Carelli, che è accettato anche dalla minoranza.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur dichiarando di accettare quanto ha detto il relatore di maggioranza, debbo osservare che non sono completamente soddisfatto di questo emendamento Carelli, perchè esso è stato accolto improvvisamente dalla Commissione, mentre il relatore di minoranza aveva già in precedenza dichiarato di accettare il testo della maggioranza. Quindi mi pare che si sarebbe dovuto rimanere su questa linea ...

Voce dalla sinistra. È l'emendamento di un senatore!

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lasciatemi dire; in questi argomenti ci vuole un minimo di serietà. Per que-

ste ragioni, per quanto non sia completamente favorevole, mi rimetto alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo al secondo comma, presentato dal senatore Carelli ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 31, che risulta così formulato:

Art. 31.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1ª categoria e quello della 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo non è riversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 41:

Art. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª alla 8ª, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che i mezzi di sussistenza di cui sono provvisti non siano tali da soddisfare alle comuni esigenze della vita, è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 72.000.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattisi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità che per sè stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1ª categoria della annessa tabella *A*.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà, nei casi di minor bisogno.

Avverto che la minoranza della Commissione ha ritirato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma, che aveva già presentato:

« Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile di 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª alla 8ª, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che i mezzi di sussistenza di cui sono provvisti siano inferiori all'ammontare della pensione di 1ª categoria di cui al raggruppamento iniziale della tabella *C*, è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 56.000 per gli ascritti alla 2ª, 3ª e 4ª categoria e di annue lire 84.000 per quelli ascritti dalla 5ª alla 8ª ».

I senatori Cerruti, Ferrari, Alegato ed altri hanno proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole « non siano tali da soddisfare alle comuni esigenze della vita » le altre « siano inferiori all'ammontare complessivo della pensione di 1ª categoria di cui al raggruppamento di base della tabella *C* ».

Tale emendamento è, però, decaduto, essendo già stato deciso, in occasione della discussione di altri articoli, che l'espressione « i mezzi di sussistenza di cui sono provvisti non siano tali da soddisfare alle comuni esigenze della vita » debba essere sostituita dalla dizione

« il reddito complessivo sia inferiore alle lire 240.000 annue ».

Inoltre, alla fine del primo comma, gli stessi senatori Cerruti, Ferrari, Allegato ed altri propongono di sostituire alle ultime parole « lire 72.000 » le altre « 138.000 per gli ascritti alla 2ª, 3ª e 4ª categoria, e di annue lire 160.000 per gli ascritti dalla 5ª alla 8ª categoria ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Le pensioni dalla seconda alla ottava categoria vanno da un massimo di 11.468 lire alla seconda ad un minimo di lire 1.531 al mese all'ottava. Se applichiamo seimila lire di aumento indistintamente a tutte le categorie, noi possiamo constatare che l'iscritto alla seconda, raggiungendo 17.468 lire, se è vero che non risolve in pieno il suo problema domestico, tuttavia potrà almeno sfarmarsi. Ma l'iscritto all'ottava categoria, con 7.531 lire al mese in tutto, è ovvio che non risolve proprio niente. Ho prospettato i due casi estremi perchè in tal modo il fenomeno risulta più evidente. Insomma, ad eccezione della seconda, tutte le altre categorie, nonostante l'assegno di previdenza resteranno sempre ridotte assai a mal partito. Infatti, la terza verrebbe a percepire in totale lire 14.205 al mese, la quarta lire 11.603, la quinta lire 9.764, la sesta lire 8.955, la settima lire 8.192, ed infine l'ottava lire 7.531. A me pare tanto evidente che venga a prodursi una grave sperequazione e che rimanga persino frustrato lo stesso principio informatore su cui si regge l'assegno di previdenza.

Insomma, in questo caso si commette il solito errore di applicare un valore costante ad una serie di valori decrescenti. Il più alto dei valori della serie rimarrà più o meno adeguato, però man mano che si discende si arriverà alla incongruenza del provvedimento ed in ultimo, addiritura, alla inanità. Ora, noi abbiamo invece pensato di dividere l'assegno in due parti. La prima parte comprende la seconda, terza e quarta categoria. A queste categorie proponiamo sia corrisposto un assegno di lire 138.000 all'anno. La seconda parte comprende la quinta, sesta, settima ed ottava categoria. A queste ultime proponiamo sia corrisposto un assegno di 160.000 lire all'anno. In tal modo la seconda categoria verrebbe a percepire 22.968 lire al mese e cioè una pensione inferiore a quella di prima, la quale è di 26.501; la terza lire 19.705 e la quarta lire 17.103. La quinta, che è poi la prima del secondo gruppo, verrebbe a percepire lire 17.097 e cioè una pensione inferiore a quella della quarta categoria. La sesta lire 16.288, la settima lire 15.525, e l'ottava lire 14.864.

Insomma, la quota massima mensile, invece di essere di 17.468 lire, compreso l'assegno di previdenza, sarà di 22.968 lire. La quota minima, invece di 7.531 lire al mese, compreso l'assegno di previdenza, sarà di 14.864 lire.

Non sono di certo cifre alte, ma per lo meno, seguendo questo criterio, l'assegno di previdenza incomincerebbe ad assumere una consistenza apprezzabile. Ecco perchè noi abbiamo applicato la divisione in due gruppi di categorie ed istituito due assegni rispettivamente diversi. È il metodo cosiddetto per scaglioni. Naturalmente abbiamo aumentato anche gli assegni di previdenza allo scopo di conferire alle pensioni complessive risultanti una certa adeguatezza economica.

Non dimentichiamoci che in questo caso si tratta di invalidi poveri, bisognosi e che data la loro età e le loro precarie condizioni fisiche è facile presumere che non siano più in grado di applicarsi comunque ad un proficuo lavoro. L'assegno di previdenza ha appunto lo scopo di andare incontro ai casi più critici, e ciò risponde ad un criterio logico appunto perchè le pensioni non sono affatto adeguate, nè tanto meno razionali. E quindi, dal momento che il principio è pienamente giustificato, dobbiamo per lo meno renderlo operante sia pure in quei limiti modestissimi che sono consentiti dalle condizioni economico-sociali del Paese. Ecco perchè la pensione complessiva che noi proponiamo per l'ottava categoria (14.864) risulta di poco inferiore al massimo corrispondente a quella di seconda categoria del progetto governativo (17.468).

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione vorrebbe pregare

il collega Cerruti di passare all'altro emendamento sul quale vi è già tutto un avviamento all'accordo, cioè al comma aggiuntivo che concerne l'estensione dell'indennità di previdenza alle vedove e ai genitori, e di non insistere su questo, perchè egli sa bene che, per il concetto che ispira tutta la legge, l'indennità di non collocamento e di previdenza è stata fissata in una misura unica di 72 mila lire, pari a seimila lire mensili. Il collega Cerruti usa fare così: quando si raggiunge la pari, fa sempre un salto in avanti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ma l'ho fatto indietro.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Probabilmente, se noi avessimo segnato una cifra inferiore, egli oggi avrebbe richiesto quella di 72 mila lire. Vuol dire che, avendo conosciuto il gioco, un'altra volta ci regoleremo in questo senso e saremo più d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Cerruti tendente a sostituire alle ultime parole del primo comma le altre: « 138.000 per gli ascritti alla 2ª, 3ª e 4ª categoria, e di annue lire 160.000 per gli ascritti dalla 5ª alla 8ª categoria ».

Quest'emendamento non è accettato dalla maggioranza della Commissione.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo allora in votazione il primo comma nel testo della maggioranza, che, con la sostituzione dell'espressione « il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240.000 annue » alla dizione « i mezzi di sussistenza non siano tali da soddisfare alle comuni esigenze della vita », risulta così formulato:

Art. 41.

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2ª, 3ª, e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª alla 8ª, quando abbiamo compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il loro reddito complessivo sia inferiore al lire 240.000 annue, è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 72.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma, sui quali non vi sono proposte di emendamento. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Vi è ora il seguente comma aggiuntivo proposto dalla minoranza della Commissione: « Lo assegno di previdenza di annue lire 56.000 è concesso anche alle vedove ed ai genitori in possesso di pensione di guerra, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età per le vedove e il 65° per i genitori, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta quest'emendamento. È anche da chiarire questo punto, perchè non passi inosservato nel ritmo molto vorticoso della votazione. Qui si tratta di un assegno di previdenza che viene concesso alla vedova e ai genitori nella misura di annue L. 42.000. Conviene a questo punto tenere presente un po' le linee del problema. Qui siamo nel tema delle pensioni indirette ed abbiamo più volte detto che esso non è impostato in senso radicale. Proviamo una viva sofferenza nel constatare che le possibilità di bilancio non ci diano quell'eguale senso di tranquillità che proviamo dinanzi al modo di impostazione e di risoluzione del problema delle pensioni dirette. Lo abbiamo più volte ripetuto; in via conclusiva la Commissione spiegherà il suo parere sugli ordini del giorno già predisposti in materia, tendenti ad invocare provvedimenti per l'impostazione e risoluzione del problema. Conviene però mettere in rilievo le provvidenze attuate anche per le pensioni indirette con questo provvedimento di legge, perchè non appaia, nel tumulto della discussione, che il problema sia stato poi del tutto trascurato.

Ora, è da tenere presente che, per quanto riguarda le pensioni delle vedove, noi oggi abbiamo un rapporto, di fronte al 1938, del 48,50 e di 52 volte a seconda dei gradi. È il coefficiente che ci è costantemente di guida nello allineamento dei valori monetari. Da questo punto di vista potremmo dire che abbiamo fatto quel che dovevamo in relazione alla svalutazione della moneta. Però noi diciamo di vo

ler fare di più di quel che si è fatto prima di questa guerra. È bene che si tenga presente questo aspetto: il problema delle pensioni di guerra dopo la prima guerra mondiale non era visto con altrettanto amore come viene visto dal disegno di legge odierno, in quanto noi già raggiungiamo il livello dell'anteguerra e ci diciamo insoddisfatti. Ma, in confronto alla linea dell'anteguerra, sono da aggiungere le ulteriori provvidenze approvate nel corso di questa discussione, perchè noi siamo partiti dal disegno di legge che contemplava un assegno integratore di lire 1000 al mese per i figlioli e l'abbiamo portato in un primo momento a lire 1500, con il testo della maggioranza della Commissione; in sede di discussione dell'articolo che vi si riferisce, lo abbiamo portato a 3000 al mese. A questo noi oggi aggiungiamo l'assegno di previdenza, che importa di per sè un onere di un miliardo e 800 milioni. Questo è bene sia chiaro, perchè non sorgano facili dimenticanze sugli sforzi compiuti dal Governo, dalla Commissione e dal Senato, in favore di questa categoria; il cui abbandono, se di abbandono si può parlare, è problema endemico, è problema direi costituzionale, poichè le categorie dei pensionati diretti e indiretti non sono state mai viste con amore nel periodo antecedente all'ultima guerra. (*Applausi*).

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Desidero chiarire che, per quanto l'emendamento presenti la cifra di 56.000 lire, tuttavia nelle conversazioni private avute tra noi si è sempre parlato di 42.000. Questo ho voluto dire per evitare affermazioni inesatte.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siccome il Governo accettando questo emendamento si impegna per una cifra non indifferente, mentre dichiaro che sono di accordo con la maggioranza e con la minoranza della Commissione, desidero anche dimostrare ancora una volta che fin dall'inizio della discussione di questa legge il Governo è stato lineare nella accettazione dei vari emendamenti proposti ed accettati e che quanto ha promesso ha mantenuto, sin dal primo giorno della discussione di questo progetto di legge a tutt'oggi, giorno della sua totale approvazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla minoranza, con la sostituzione della cifra di lire 56.000 in quella di lire 42.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'ultimo comma dell'articolo 41, sul quale non vi sono proposte di emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, lo articolo 41 che, con le modificazioni ad esso apportate, risulta così formulato:

Art. 41,

Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione od assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª alla 8ª, quando abbiano compiuto rispettivamente il 55° od il 60° anno di età e risulti altresì che il loro reddito complessivo sia inferiore a lire 240.000 annue, è concesso un assegno di previdenza non riversibile nè sequestrabile di annue lire 72.000.

Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro per altre infermità che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla 1ª categoria della annessa tabella *A*.

Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente, e per il periodo corrispondente.

L'assegno di previdenza di annue lire 42.000 è concesso anche alle vedove ed ai genitori in possesso di pensione di guerra, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età per le vedove ed il 65° per i genitori, od, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in stato di bisogno.

L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà, nei casi di minor bisogno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 49, di cui dò lettura:

Art. 49.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonchè ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli Enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.

Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'articolo 17.

Al primo comma i senatori Cerruti, Ferrari, Allegato ed altri hanno proposto di aggiungere alle parole « assegno rinnovabile di guerra » le altre « compresi tutti gli assegni accessori ».

Quest'emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dagli stessi senatori Cerruti, Ferrari ed altri è stato presentato inoltre un emendamento tendente a sostituire alle ultime parole « aumentato di quattro anni » le altre « aumentato di sette anni, valutabile a tutti gli effetti come servizio realmente prestato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In base agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 262, a tutti gli impiegati statali di ruolo che intendevano abbandonare il servizio veniva concesso un aumento di 5 anni di anzianità, sia ai fini del compimento del periodo necessario per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazionne della pensione o della indennità una volta tanto, che è prevista dal secondo comma dell'articolo 10 del suddetto decreto. Con la legge del 12 luglio 1949, n. 386, a tutti coloro che avevano la qualifica di combattente, o di partigiano combattente, è stato concesso un ulteriore aumento di due anni, valutabile a tutti i fini suddetti. Quindi, in totale, il beneficio concesso ai cittadini impiegati dello Stato, con la qualifica di combattente, o di partigiano combattente, che intendevano abbandonare volontariamente il servizio, risultava di 7 anni.

Ora, dobbiamo rilevare che mediante l'articolo 49 del presente disegno di legge non si concede un analogo trattamento agli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali già in carriera continuativa, i quali essendo mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 sono stati posti in congedo perchè non più idonei al servizio incondizionato di guerra. Nei confronti dei suddetti ufficiali e sottufficiali questo articolo concede soltanto l'aumento di 4 anni del servizio utile a pensione, non solo, ma tale aumento non è nemmeno computabile ai fini del raggiungimento del periodo minimo richiesto per conseguire il diritto alla pensione ordinaria o al trattamento previsto col decreto legislativo del 7 maggio 1948, numero 1472. In tal modo è evidente che viene a prodursi una ingiustificata disparità di trattamento fra il personale civile dello Stato e quello militare di ruolo. Infatti, mentre al personale civile che possedeva la qualifica di combattente e che volontariamente è sfollato in seguito a domanda propria venne concesso un

aumento di 7 anni computabile a tutti gli effetti, a quello militare che è stato sfollato di autorità in seguito alla sopravvenuta inidoneità fisica per causa di guerra, si concedono solo quattro anni di supplemento e per giunta valutabili semplicemente come servizio utile e non come servizio concretamente prestato. Ora, perchè un simile trattamento inferiore dev'essere proprio riservato ai mutilati e agli invalidi di guerra? Se lo Stato non ha intenzione di favorire questi invalidi è logico che debba almeno porli su un identico piano giuridico con gli sfollati civili in seguito a propria domanda, tanto più che gli invalidi furono dimessi di autorità in seguito alle loro precarie condizioni fisiche e, se vogliamo essere precisi, appartengono anche ad una categoria di cittadini che lo Stato sarebbe in dovere di considerare come benemerti. Invece, si verifica tutto il conrario! Ma è possibile che si debba commettere una simile ingiustizia? La maggior parte di questi ufficiali e sottufficiali sono mutilati ed invalidi della guerra di Liberazione, guerra alla quale era molto più agevole e infinitamente meno pericoloso sottrarsi che parteciparvi. L'iniquità risulta poi maggiormente palese quando si consideri che agli ufficiali e sottufficiali che sono stati posti in congedo per essersi rifiutati di prestare giuramento alla Repubblica italiana fu concesso l'aumento di cinque anni; gli ufficiali inferiori che hanno aderito alla sedicente repubblica di Salò sono stati riassunti in servizio, ed infine gli ufficiali superiori che erano nelle stesse condizioni sono stati collocati nella riserva, nella quale godono di un trattamento economico che, relativamente, risulta assai superiore a quello contemplato nell'articolo in discussione. Concludendo, la predetta benemerita categoria di ufficiali e sottufficiali ritiene equo chiedere, attraverso questo nostro emendamento, che l'aumento del periodo stabilito in questo articolo venga portato a sette anni valutabili a tutti gli effetti come servizio realmente prestato. In altre parole essi reclamano appena ciò che è stato concesso al personale civile di ruolo per motivi che, con tutta evidenza, risultano molto meno importanti sotto tutti gli aspetti. Confido che questo emendamento, che vuol essere un atto di giustizia e di equità verso una categoria di soldati benemeriti che hanno perso la loro idoneità e prestanza fisica per causa di guerra, venga accolto dalla Assemblea.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Brevemente desidero chiarire il punto, perchè mi sembra che l'onorevole collega Cerruti sia caduto in equivoco, confondendo due istituti fondamentali. Egli invoca l'istituto dello sfollamento, che ha un carattere del tutto particolare e contingente, connesso alle esigenze di questo dopo guerra, e che, terminata la occasionalità da cui deriva, non lascia alcuna traccia di sè nel campo dello stato giuridico degli ufficiali. Ora, la disposizione di cui si discute, quella cioè che stabilisce che in favore degli ufficiali, nel determinare la pensione, vengano calcolati altri 4 anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato, trae la sua origine da questa circostanza, che l'ufficiale viene collocato in posizione ausiliaria per otto anni. È una posizione che non è di riposo, ma non è neanche di servizio attivo. In considerazione di questo periodo, che sta tra l'uno e l'altro, quello dell'attività e quello della quiescenza, periodo in cui l'ufficiale può essere richiamato da un momento all'altro, la legge considera utile agli effetti della pensione la metà degli anni di questo servizio.

Questa è la ragione della disposizione ed è il motivo per cui, onorevole Cerruti, al terzo comma il disegno di legge, che non è di oggi, che è stato provato dall'esperienza di circa trent'anni dice: « Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonchè ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza — si noti — l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti ». Ciò appunto perchè i civili, i sottufficiali e i militari di carriera, non si troveranno mai in questa posizione ausiliaria. Questa è la ragione dei quattro anni; e nulla essa ha a che fare con i cinque e i sette anni invocati a proposito dello sfollamento.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Cerruti se insiste sul suo emendamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la proposta della minoranza della Commissione di aumentare a sette anni, valutabili a tutti gli effetti come servizio realmente prestato, il servizio utile, che viceversa nella proposta della maggioranza della Commissione è aumentato solo di quattro anni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo ora in votazione il primo comma modificato secondo la proposta, già approvata, di aggiungere dopo le parole « di guerra » le altre « compresi tutti gli assegni accessori ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma, vi è un emendamento dei senatori Cerruti, Ferrari, Musolino, Barontini, Buffoni, Locatelli, Adinolfi e Palermo tendente ad aggiungere dopo le parole « non abbiano raggiunto » le altre « anche con i sette anni di cui al comma precedente ».

Questa proposta di modificazione è decaduta in seguito alla reiezione dell'analogo emendamento al primo comma.

Parimenti decaduti sono altri due emendamenti del senatore Cerruti e di altri senatori al secondo comma e al terzo comma, coi quali si propone di sostituire alle parole « quattro » e « quattro anni » le altre « sette » e « sette anni ».

Resta, invece, l'emendamento, presentato dallo stesso senatore Cerruti e da altri senatori, tendente ad aggiungere alle parole « assegno rinnovabile di guerra » le altre « compresi tutti gli assegni accessori ». Identico emendamento è stato già introdotto al primo comma.

Pongo pertanto in votazione il secondo comma con questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi tre commi, sui quali non vi sono proposte di emendamento.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 49 che, in seguito alle modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 49.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiuno il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonchè ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli Enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.

Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'articolo 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52:

Art. 52.

Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano ele-

menti di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella *D* con gli eventuali assegni accessori.

In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più in base al presente articolo sono abbuonate.

A questo articolo la minoranza della Commissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura dei nove decimi di quella stabilita dall'annessa tabella *C*, ed, inoltre, gli eventuali assegni accessori ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Questo emendamento era basato sull'intero progetto della minoranza; pertanto è decaduto naturalmente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 52 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ricordo che in sede di approvazione dell'articolo 55 è stato rinviato a dopo l'esame dell'articolo 31 un emendamento dell'onorevole Merlin Angelina tendente ad aggiungere in fine al secondo comma dell'articolo 55 le parole « anche nel caso che essa goda di una pensione personale diretta ».

Avverto che tale emendamento è stato ritirato.

Passiamo all'articolo 68-*bis* proposto dai senatori Zelioli, Grava e Cemmi:

Art. 68-*bis*.

Alle vedove e agli orfani sono estesi i benefici di cui all'articolo 41, ferme le condizioni ivi stabilite.

ZELIOLI. Dichiaro di ritirare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo allora al secondo comma dell'articolo 72, di cui, in una delle precedenti sedute è stato deciso di rinviare lo esame a dopo la discussione dell'articolo 106. Ne do lettura:

« La domanda non è ammessa scorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo articolo 106 ».

La minoranza della Commissione ne ha proposto la soppressione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, io ero convinto che il secondo comma dell'articolo 72 fosse già stato soppresso; a dire il vero però questa presunta soppressione non risulta dai verbali che mi sono fatto premura di riscontrare. In un primo tempo quando ho insistito che la discussione fosse rinviata successivamente a quella dell'articolo 106 il senatore Zotta si era opposto, poi aveva finito di accettare il rinvio, ed, infine, la soppressione, tant'è vero che questo sviluppo progressivo risulta chiaramente dalle mie annotazioni. Comunque comprendo benissimo che potrebbe anche trattarsi di un malinteso, tanto più che nei verbali, che sono gli unici documenti probatori, figura soltanto il rinvio, ma non la soppressione di questo comma.

Che questo comma rimanga è certo che mi dispiace molto, perchè il contenuto dell'articolo 106, quando mancassero i termini di decadenza che sono espressi soltanto nell'articolo 72, invece di essere di pregiudizio ai pensionati di cui trattasi, diventerebbe di beneficio. Infatti, tra voi c'è stato uno che ha ben capito che nell'articolo 106, preso di per se stante, non ci sono affatto termini di decadenza, e che dopo il mio intervento in cui avevo sostenuto la necessità della soppressione dell'articolo 106 mi disse: « Come mai lei chiede la soppressione dell'articolo 106 quando questo articolo è ben lungi dal fissare una decadenza di termini? ». Io sapevo benissimo che detto articolo non creava una decadenza di termini, ma siccome abbiamo proposto la soppressione in uno col secondo comma dell'articolo 72 col quale esso è strettamente collegato, è naturale che per

ragioni di coerenza dovevo mantenere questa linea di condotta. Se c'era uno, però, che trepidava che la nostra proposta (non si sa mai) fosse stata effettivamente accolta, quest'uno ero proprio io, tanto più che, in perfetta buona fede, ritenevo che l'ostacolo fosse già stato rimosso con la soppressione del secondo comma dell'aricolo 72. Se, purtroppo, questo secondo comma dovesse rimanere, il contenuto dell'articolo 106 verrebbe ad assumere un ben altro significato. Quanto io detto nei confronti dell'articolo 106 è naturale che può essere riferito in blocco per ciò che concerne il secondo comma dell'articolo 72, e perciò non ritengo proprio che sia il caso di dover ripetere ancora le stesse cose. A mio avviso, se si sopprimesse questo secondo comma si farebbe una meritoria opera di giustizia e di equità nei confronti degli aventi diritto perchè scomparirebbe questa decadenza di termini che non esiste nemmeno nel diritto civile, e perciò, a più forte ragione, non dovrebbe esistere nel campo delle pensioni di guerra, le quali, se mai, meriterebbero sempre un trattamento di favore e non il viceversa.

PRESIDENTE. Metto in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 72 proposta dalla minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto allora in votazione il secondo comma dell'articolo 72 nel testo della maggioranza della Commisione. Suggerisco, però, che, in luogo della dizione « scorsi i termini » si usi l'espressione « trascorsi i termini ». Chi approva il secondo comma dell'articolo 72 così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 72, che, in seguito alla modificazione introdotta, risulta così formulato:

Art. 72.

Quando le condizioni generali per la concessione della pensione si verifichino posteriormente alla morte del militare o del civile, il diritto alla pensione viene riconosciuto a decorrere dal giorno in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La domanda non è ammessa trascorsi i termini di cui al primo e terzo comma del successivo articolo 106.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Zelioli, Grava e Cemmi hanno proposto di aggiungere un articolo 80-*bis* del seguente tenore:

Art. 80-*bis*.

Ai genitori, collaterali e assimilati sono estesi i benefici di cui all'articolo 41, ferme le condizioni ivi stabilite.

ZELIOLI. Non insisto, perchè l'emendamento rimane assorbito nel testo approvato dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 119:

Art. 119.

Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, nonchè alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a lire 40.000 annue.

L'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e assimilati, è elevato a lire 14.000 annue.

La minoranza della Commissione propone un nuovo testo così formulato:

« Con le nuove tabelle allegate alla presente legge si intendono assorbiti: l'indennità di contingenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenziale 29 aprile 1946, n. 299; l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108; l'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° settem-

bre 1947, n. 1108; l'assegno supplementare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108; l'aggiunta dell'assegno supplementare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257; l'aggiunta temporanea agli assegni di superinvalidità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 1948, n. 530.

« Per gli eventi che si sono verificati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge viene concesso ai marescialli, ai capitani ed ai colonnelli, ed, in caso di morte, ai loro congiunti, un assegno speciale *ad personam* pari al 10 per cento della pensione tabellare ad essi spettante ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La prima parte dell'emendamento, essendo stato respinto il nostro progetto, non ha evidentemente più alcuna ragione di esistere.

Per quanto riguarda l'ultima parte, e cioè il comma aggiuntivo, osservo che il raggruppamento in quattro classi dei 13 gradi prima esistenti, i quali gradi — è bene ricordarlo — nella genesi e nella formazione strutturale delle pensioni di guerra non costituiscono semplicemente un rapporto gerarchico militare, ma bensì un rapporto economico-sociale, ha fatto sorgere, nei riguardi di alcuni gradi, un problema di equità e di giustizia. In effetti, procedendo al raggruppamento si sono istituiti i seguenti capi-gruppo: generali, colonnelli, capitani, marescialli. Ora, tutti gli altri gradi dei rispettivi quattro gruppi, cioè tutti coloro che rivestono un grado inferiore a quello dei capigruppo, sono automaticamente saliti di grado e godono la pensione corrispondente a quella del rispettivo capo-gruppo. Ne deriva che gli unici i quali non usufruiscono di alcun beneficio sono esattamente il colonnello, il capitano ed il maresciallo (lasciamo da parte i generali che costituiscono una particolare categoria a se stante). Perchè si dovrebbe fare questo torto proprio a costoro? Tutti gli altri si sono mossi ascendendo e con un vantaggio notevole nella pensione tabellare ed invece costoro sono rimasti fermi nella precedente posizione. Orbene, per una evidente ragione di equità e di giustizia noi proponiamo che, in via transitoria, sia introdotto l'emendamento di cui trattasi, di modo che: « Per gli eventi che si sono verificati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge viene concesso ai marescialli, ai capitani ed ai colonnelli, ed, in caso di morte, ai loro congiunti, un assegno speciale *ad personam* pari al 10 per cento della pensione tabellare ad essi spettante ». Nell'emendamento sta scritto pensione « tabellare » in quanto esso si riferisce alla struttura del nostro progetto. Poichè il nostro progetto è stato respinto e per forza di cose dobbiamo riferirci a quello della maggioranza, alla parola « spettante » sarebbe il caso di aggiungere le parole « compresi gli assegni accessori ».

Questo emendamento è, pure, caldeggiato dalla Associazione famiglie dei caduti in guerra.

PRESIDENTE. Il primo comma del nuovo testo proposto dalla minoranza della Commissione è allora decaduto.

Resta il secondo comma, al quale il senatore Cerruti suggerisce di aggiungere le parole « compresi gli assegni accessori ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione mantiene fermo il testo governativo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma del testo presentato dalla minoranza della Commissione con l'aggiunta delle parole « compresi gli assegni accessori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 119, nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Restano da discutere gli articoli 120 e 121.

Art. 120.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

(È approvato).

Art. 121.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, l'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge . . . . . ., recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per un miliardo mediante prelevamento dal Fondo per le spese impreviste.

L'articolo verrà completato in sede di coordinamento. Lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora una disposizione transitoria proposta dai senatori De Luca e Zelioli del seguente tenore:

« Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.

« L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate, contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità civile.

« La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del Tesoro entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, il collega Zelioli propose un emendamento all'articolo 10, approvato dal Senato, per cui si allargavano e si precisavano le disposizioni a favore degli infortunati per esplosioni di ordigni bellici abbandonati. Ebbi occasione di rilevare, in quella circostanza, che, per il passato, si erano adottati dei criteri di liquidazione che appunto venivano, con la nuova legge, allargati e precisati. Quindi, molti infortunati per esplosioni, e specialmente ragazzi mentre giocavano, si sono visti esclusi dal beneficio della pensione; il che non è giusto . . . (*Cenni di consenso dell'onorevole Chiaramello e del relatore*). Ma se siamo tutti d'accordo io rinunzio a svolgere la mia proposta perchè ciò sarebbe perfettamente inutile. Si tratta di una disposizione transitoria che tende a far salva la equità e cerca di portare tutti sullo stesso livello, anche quelli che si sono visti decidere negativamente le pratiche intese ad ottenere la pensione sotto l'imperio di una legge meno benevola, pur trovandosi in identica posizione di quelli che oggi verranno favoriti.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole, tenendo conto che già in questo senso è avviato il Ministero.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a questo emendamento perchè, dopo la mia assunzione al Sottosegretariato, ho emanato disposizioni per accertare e riconoscere questi casi contemplati da tale emendamento. Ecco la ragione per la quale senz'altro l'accetto, anche in tema di revisione di pensioni, perchè sarebbe illogico, non giusto privare della pensione coloro che ne sono stati già privati con decreto negativo, mentre altri in questi giorni per il mio intervento ne beneficiano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la disposizione transitoria proposta dai senatori De

Luca e Zelioli e accettata dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Essendo così esaurita la discussione degli articoli, passiamo ora alla discussione delle tabelle allegate. Le tabelle *A* e *B* sono state già approvate, in una precedente seduta.

Do lettura delle tabelle *C* e *D*.

TABELLA *C*.

GRADO	CATEGORIA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali generali	81.630	77.153	71.817	68.678	59.150	49.139	38.016	29.477
Ufficiali superiori	71.601	57.678	52.977	48.464	39.849	32.454	25.375	18 324
Ufficiali inferiori	57.497	46 207	42.099	38.183	30.628	24.938	19 278	13.954
Sottufficiali e truppa	36.846	29 020	25.029	22.596	18 291	15.671	12.032	8.483

TABELLA *D*.

GRADO	CATEGORIA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ufficiali generali	77.015	74.610	68.868	66.088	57.678	47.317	36.543	27.889
Ufficiali superiori	68.376	55.603	51.168	47.005	38 613	31.374	24.553	17.837
Ufficiali inferiori	53.580	43.687	39.996	36.376	29.252	23.820	18.509	13.447
Sottufficiali e truppa	32.023	26.069	22.609	20.463	16.811	14.473	11.116	7.964

La minoranza della Commissione aveva proposto di sopprimere la tabella *D* e di adottare un'unica tabella *C* così formulata:

TABELLA *C*.

GRADO	CATEGORIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Ufficiali generali	360.000	288.000	270.000	252.000	216.000	180.000	144.000	108.000
Ufficiali superiori	335.000	268.000	251.250	234.500	201.000	167.500	134.000	100.500
Ufficiali inferiori	305.000	244.000	228.750	213.500	183.000	152.500	122.000	91.500
Sottufficiali e truppa	280.000	224.000	210.000	196.000	168.000	140.000	112.000	84.000

Decaduta la proposta di soppressione della tabella *D* in seguito all'approvazione dell'articolo 26 nel nuovo testo formulato dalla maggioranza della Commissione, i senatori Cerruti, Ferrari, Gramegna ed altri hanno presentato il seguente nuovo emendamento:

« La tabella *D*, soppressa nel testo presentato dalla minoranza della Commissione, viene ripristinata. Le somme ivi indicate sono inferiori del 0, 50 per cento a quelle rispettive della tabella *C* nel testo suddetto ».

Pongo in votazione la tabella *C* proposta dalla minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Pongo in votazione la tabella *C* nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

In seguito alla reiezione della tabella *C* nel testo proposto dalla minoranza, è decaduto il nuovo emendamento alla tabella *D* presentato dal senatore Cerruti e da altri senatori.

Pongo pertanto in votazione la tabella *D* nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la tabella *E*. Do lettura del numero 1 della lettera *A*), sul quale non vi sono proposte di emendamento.

TABELLA *E*.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori, o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi), o a sordità bilaterale permanente completa.

(*È approvato*).

2. Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue	L.	66.400
Con l'aggiunta di annue . . (articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n 257)		216.000
e di annue		173.600

Su questo punto 2, vi è una proposta della minoranza di aumentare la somma annua a complessive lire 540 mila. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Per gli assegni di superinvalidità, in sostanza, noi proponiamo una cifra unica e perciò bisogna confrontare questa cifra unica con i diversi assegni del progetto governativo emendato dalla maggioranza della 5ª Commissione. L'assegno di superinvalidità di cui alla lettera *A* del progetto della maggioranza consta di tre addendi. lire 66.400 all'anno il primo, lire 216.000 il secondo, e lire 173.600 il terzo. Dobbiamo poi tenere calcolo che con l'emendamento apportato dalla Commissione all'articolo 29, vengono ad aggiungersi altre 66.000 lire all'anno. In totale si tratta quindi di 522.400 lire all'anno in contrapposto all'unica voce del nostro testo, la quale è pari a 540.000 lire. Vi sono quindi 18.000 lire in più. Noi, a prescindere dalla ventilata questione di aggregare nella tabella lo scarto delle tre prime voci fra l'indennità di accompagnamento proposta dall'Associazione e da noi e quella realmente conferita, insistiamo affinchè sia accolta a far parte integrante delle tabelle anche questa eccedenza di lire 18.000. Lo stesso dicasi per tutte le analoghe differenze in più che si riscontrano negli assegni di cui alle lettere successive.

La *A*-bis comporta una differenza di lire 18.000, la *B* di lire 62.600 (qui l'Associazione aveva richiesto l'assegno supplementare di 116.000 lire e non soltanto di 60.000 lire), la *C* di lire 79.100, la *D* di lire 34.000, la *E* di lire 9.400, la *F* di lire 5.900 e la *G* di lire 3.600.

Non dobbiamo mai dimenticarci che si tratta di infermità gravissime, e, sovente, di mutilazioni spaventose, non solo, ma che i superinvalidi sono in tutto 23.530, e quindi la spesa globale non può essere rilevante.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Ritengo sia impossibile adottare la cifra unica. Pensavo che si fosse fatto un passo in avanti, ma vedo che è molto difficile raggiungere un accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della minoranza della Commissione tendente ad elevare l'assegno di superinvalidità di cui al punto 2 della lettera *A*) a lire 540 mila. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

C'è poi il seguente emendamento dei senatori Palermo, Reale Eugenio, Barontini, Roveda, Ghidetti, Bolognesi, Ravagnan, Alunni Pierucci e Massini:

« Aumentare di lire 48.000 la lettera *A*) della tabella *E* ».

Ha facoltà di parlare il senatore Palermo.

PALERMO. Io vorrei richiamare l'attenzione del Senato sull'emendamento da me proposto che trae origine dalle richieste dei dirigenti dell'Associazione mutilati. Durante le discussioni la Commissione ha accettato in parte le richieste dell'Associazione per questa categoria di superinvalidi ed ha apportato una riduzione sulla indennità di accompagnamento. Successivamente l'Associazione mutilati riuscì ad ottenere la detta indennità anche per i grandi invalidi tbc; e mentre, come sopra ho detto, per i superinvalidi, cioè per i ciechi e mutilati di due arti o mutilati di quattro arti, la Commissione aveva apportato una decurtazione di lire 4000 mensili, per i tbc non apportò alcuna riduzione. Si venne allora a creare una sperequazione veramente stridente fra gli assegni che percepiscono i grandi invalidi di tbc e quelli che percepiscono i superinvalidi di tbc e quelli che percepiscono i superinvalidi per mutilazioni cioè, come dicevo poc'anzi, i ciechi e mutilati di due arti o mutilati di quattro arti. Per ovviare a questo inconveniente io propongo che in questa sede alla lettera *A*) vengano aggiunte le 48.000 lire annue che rappresentano appunto la cifra che la Commissione finanze e tesoro ha decurtato dalle richieste dell'Associazione. Siccome qui — e prego soprattutto l'onorevole Zotta di ascoltarmi — si dice sempre che sono state accettate tutte le richieste dell'Associazione mutilati, vi faccio notare che nel caso specifico non le avete accolte, avendo decurtato di quattromila lire al mese gli assegni di questi superinvalidi. Io penso che il Senato, tenendo presente che l'altra categoria tbc ha visto accolto al cento per cento le sue richieste debba fare questo piccolo sforzo aumentando di 48.000 lire annue gli assegni a questi gloriosi superinvalidi che sono soltanto 120, veri ruderi umani, privi degli occhi, di due arti o dei quattro arti, che hanno tutto il diritto di chiedere la nostra più larga comprensione e solidarietà.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La maggioranza della Commissione è spiacente di non poter accettare lo emendamento proposto dal senatore Palermo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal senatore Palermo e da altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il punto 2 della lettera *A*) nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

A-bis)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella *A*.

2. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue . . . . . L. 58.900
Con l'aggiunta di annue 204.000
(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
e di annue 133.100

A questa lettera la minoranza della Commissione propone di maggiorare le cifre elevandole ad annue lire 480.000. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

I senatori Reale Eugenio, Palermo ed altri hanno inoltre proposto il seguente emendamento: « Aggiungere lire 36.000 alla lettera *A*-bis della tabella *E* ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *A*-bis nel testo della maggioranza della Commissione di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la lettera *B*). Ne dò lettura:

B)

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in Manicomi od Istituti assimilati.

In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato, quando il demente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.

3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue . . . . . L. 51.400
Con l'aggiunta di annue 180.000
(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
e di annue 60.000

Al punto 4 il senatore Alberti Giuseppe propone di sopprimere le parole che seguono a « qualsiasi attività fisica ». Essendo assente l'onorevole Alberti, l'emendamento si intende ritirato. Ugualmente dicasi dell'emendamento proposto dal senatore Carelli per portare l'assegno annuo complessivo di superinvalidità a lire 324 mila.

Inoltre la minoranza della Commissione propone di elevare la cifra complessiva annua a lire 420.000 annue. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Reale Eugenio, Palermo ed altri propongono inoltre di aggiungere lire 104.000 alla lettera *B*) di questa tabella *E*.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *B*) nel testo della maggioranza della Commissione, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Lettera *C*).

1. Perdita delle due mani e di un piede insieme.

2. Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano.

3. Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse con la impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

4. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia

con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi per l'arto inferiore.

Annue . . . . . L. 40.900

Con l'aggiunta di annue 180.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

A questa lettera *C*) vi è la proposta della minoranza di portare la cifra complessiva a lire 360.000 annue. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *C*) nel testo della maggioranza della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Lettera *D*).

1. Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

2. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue . . . . . L. 36.000

Con l'aggiunta di annue 180.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

La minoranza propone di portare la cifra complessiva a lire 310 mila annue. Chi approva questa proposta della minoranza è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la lettera *D*) nel testo già letto della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Lettera *E*).

1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia.

3. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia, salvo il caso previsto dal n. 4 della lettera *C*.

4. Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue . . . . . L. 32.600

Con l'aggiunta di annue 168.000

(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

La minoranza ha proposto di portare a lire 270 mila annue la cifra complessiva. Chi approva questa proposta della minoranza è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo ai voti la lettera *E* nel testo, già letto, della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Lettera *F*).

1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.

3. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui un al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza.

Annue . . . . . L. 24.100
Con l'aggiunta di annue 156.000
(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257)

Al punto 4, vi è un emendamento sostitutivo presentato dai senatori Alberti Giuseppe, Pieraccini, Caporali e Piemonte, del seguente tenore:

« Dopo le parole "tubercolosi o" aggiungere le altre "infermità per malattia cardiaca o cardioaortica in fase di scompenso acuto o cronico, o" ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Non è soltanto questo il rilievo da fare, ve ne sono infiniti. La legge è vecchia, lo abbiamo detto fin dall'inizio, ed ha bisogno di una nuova struttura giuridica e tecnico-medico-legale. Vorrei pregare quindi l'onorevole Caporali di rinviare questo suo suggerimento al momento in cui se ne discuterà in sede più opportuna.

CAPORALI. Non insisto.

PRESIDENTE. Vi è inoltre una proposta della minoranza tendente a portare la cifra complessiva a lire 240 mila annue. La pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione la lettera *F)* nel testo, già letto, della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Lettera *G*).

1. Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

3. La disarticolazione di un'anca.

Annue . . . . . L. 11.400
Con l'aggiunta di annue 156.000
(articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).

La minoranza propone di portare la cifra complessiva a lire 225 mila.

Pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione la lettera *G*) della tabella *E* nel testo, già letto, della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ai voti la tabella *E* nel suo complesso nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

CUMULO

	Annue
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A bis* e *B* . . L.	200.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A bis*, e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	180.000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	150.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*	125.000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A* . .	55.200
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella *A* .	33.600
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A* L.	26.400
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A* . .	19.200
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A* . .	16.800
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A* . .	13.200
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A* . .	10.800
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A* . .	8.400

Sui primi quattro commi non vi sono proposte di emendamenti.

Pongo quindi in votazione questi quattro commi nel testo già letto, proposto dalla maggioranza. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

A partire dal quinto comma la minoranza propone le seguenti cifre maggiorate:

Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A* . . L.	84.000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A* . . .	67.200
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A* . . .	63.000
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A* . . .	58.800
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A* . . .	50.400
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A* . . .	42.000
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A* . . .	33.600
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A* . . .	25.200

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Come si può osservare dall'esame complessivo della tabella di cumulo, le prime quattro voci che si riferiscono alle più gravi superinvalidità sono state aumentate analogamente anche nel testo della maggioranza. Da un calcolo di massima ci risulta che rispetto ai precedenti assegni di cui trattasi l'aumento sarebbe, in media, all'incirca del 30 per cento. Quello che non può essere assolutamente comprensibile è che per le voci successive non sia stato introdotto nessun aumento. Ma per quale motivo le altre pensioni di cumulo dovrebbero rimanere immutate? Tutte le pensioni hanno subìto comunque un aumento e queste successive voci di cumulo, che rivestono una certa gravità, dovrebbero rimanere con l'assegno di prima? Ma ciò è assurdo oltre che ingiusto. Ed è proprio per questo motivo che noi abbiamo applicato anche per quelle successive voci un aumento del 30 per cento sulle nostre pensioni tabellari delle categorie corrispondenti alla seconda infermità. Desidero precisare che si tratta di pochi casi e quindi l'onere finanziario complessivo risulterebbe insignificante.

Concludendo, gli aumenti che noi proponiamo alle successive otto voci di cumulo, aumenti che nella misura derivano da un calcolo puramente meccanico, trovano la loro fondamentale giustificazione nel fatto che sono state aumentate le prime quattro voci e le altre no. Se l'assegno dovesse rimanere con l'entità proposta dalla maggioranza, che, in fondo, è quella preesistente, quando si verifica il cumulo di una infermità di prima categoria con una delle infermità di cui alle categorie dalla seconda alla ottava, è ovvio che il compenso risulterebbe del tutto incongruente e sfasato in confronto alle pensioni corrispondenti alle normali infermità.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *F* dal quinto comma in poi nel testo della minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la tabella *F* dal quinto comma in poi nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione la tabella *F* nel suo complesso, nel testo, già letto, della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TABELLA *G*.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	55.000
Ufficiali superiori		49.314
Ufficiali inferiori		36.318
Sottufficiali e truppa		19.272

La minoranza della Commissione ha presentato la tabella sostitutiva seguente:

TABELLA *G*.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	144.000
Ufficiali superiori		134.000
Ufficiali inferiori		122.000
Sottufficiali e truppa		112.000

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Volevo solo chiarire che nella tabella del progetto governativo mancano le 40 mila lire dell'assegno speciale temporaneo, di modo che per effettuare un confronto con le nostre pensioni tabellari, quelle della maggioranza debbono essere tutte aumentate di 40 mila lire. Va da sè che la pensione indicata nella nostra tabella è complessiva, vale a dire non esistono altri assegni di adeguamento. È noto che noi li abbiamo tutti soppressi.

Per spiegare questo emendamento basta l'eloquente confronto delle cifre. In fondo è ovvio che anche le pensioni da noi proposte sono alquanto basse; è ovvio che noi ci siamo ridotti a questo limite estremo in considerazione delle condizioni economico-sociali del nostro Paese.

In sostanza, partendo dal raggruppamento superiore per discendere fino a quello di base, alle lire 95 mila all'anno proposte dalla maggioranza noi opponiamo le 144 mila del nostro progetto, alle successive 89.314 lire le 134 mila lire, alle 76.318 lire le 122 mila lire, ed, infine, alle 59 272 le 112 mila lire. Le differenze in più in senso assoluto sono rispettivamente di lire 49.000, 44.686, 45.682 e 52.728. L'aumento percentuale, a sua volta, è del 52, 50, 60 e 90 per cento. Si noti poi che la pensione mensile del raggruppamento di base, secondo il progetto della maggioranza, sarebbe di lire 4.939, e secondo il nostro sarebbe di lire 9.333. Che pena!

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria e tiene a confermare, per questa e per tutte le altre tabelle che si riferiscono alle pensioni indirette, che questa non è che una sistemazione provvisoria e si augura che vengano prese al più presto delle provvidenze in maniera da risolvere fondamentalmente il problema.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la tabella *G* nel testo della minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la tabella *G* nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *H*

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	53.000
Ufficiali superiori		47.706
Ufficiali inferiori		34.518
Sottufficiali e truppa		17.376

Di questa tabella la minoranza aveva, in un primo tempo, chiesto la soppressione. Successivamente i senatori Cerruti, Gramegna, Ferrari, Ristori, Musolino, Palermo, Barontini e Ruggeri hanno proposto il seguente emendamento:

« La tabella *H*, soppressa nel testo presentato dalla minoranza della Commissione, viene ripristinata. Le somme ivi indicate sono inferiori del 0,50 per cento a quelle rispettive della tabella *G* del testo suddetto ».

Questa proposta di modificazione è, però, decaduta in seguito alla reiezione del testo della tabella *G* formulato dalla minoranza.

Pongo pertanto in votazione la tabella *H* nel testo della maggioranza, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *I*

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	60.000
Ufficiali superiori		53.500
Ufficiali inferiori		40.000
Sottufficiali e truppa		21.392

A questa tabella è stato presentato un nuovo testo da parte della minoranza della Commissione, che risulta del seguente tenore:

TABELLA *I*.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	158.400
Ufficiali superiori	»	147.400
Ufficiali inferiori	»	134.200
Sottufficiali e truppa	»	123.200

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nella nostra tabella è stato introdotto un aumento costante del 10 per cento nei confronti delle pensioni di cui alla tabella principale *G*. Soltanto questo criterio può essere logico. Nel progetto del Governo invece, non so proprio per quale motivo, gli aumenti sono stati fatti così empiricamente perchè non v'è proprio nessunissima ragione che neppure lontanamente possa giustificare la ridda dei coefficienti adottati. Figuratevi: per gli ufficiali generali l'aumento è del 5, 26 per cento rispetto alla base complessiva della tabella *G*, per gli ufficiali superiori è del 4,68 per cento, per gli ufficiali inferiori è del 4,82 per cento, ed, infine, per i sottufficiali e truppa è del 3,57 per cento.

Concludendo, alle 100.000 del 1° raggruppamento del progetto governativo noi opponiamo le lire 158.400 del nosto, alle 93.500 del 2° noi opponiamo lire 147.400, alle 80.000 del 3° noi opponiamo lire 134.200, ed, infine, alle 61.392 del raggruppamento di base, lire 123.200.

Non credo sia il caso ch'io debba aggiungere altro perchè finirei col ripetere le stesse cose o col riaprire la discussione generale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la tabella *I* nel testo della minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la tabella *I* nel testo, già letto, della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *L*.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	58.000
Ufficiali superiori	»	51.000
Ufficiali inferiori	»	38.000

Anche di questa tabella la minoranza della Commissione aveva, in un primo tempo, proposto la soppressione. Successivamente il senatore Cerruti ed altri senatori hanno presentato un emendamento tendente a ripristinare la tabella stessa, le cui somme dovrebbero essere inferiori del 0,50 per cento a quelle rispettive della tabella *I* presentata dalla minoranza.

Questa proposta di modificazione è, però, decaduta in seguito alla reiezione del testo della tabella *I* formulato dalla minoranza.

Pongo pertanto in votazione la tabella *L* nel testo della maggioranza, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *M*.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	52.368
Ufficiali superiori		35.039
Ufficiali inferiori		25.697
Sottufficiali e truppa		13.493

La minoranza della Commissione ha proposto di sostituire questa tabella con la seguente:

TABELLA *M*.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	108.000
Ufficiali superiori	»	100.500
Ufficiali inferiori	»	91.500
Sottufficiali e truppa	»	84.000

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Facciamo un confronto fra la tabella governativa e quella della minoranza. In quella governativa occorre pertanto aggiungere l'assegno speciale temporaneo di 14 mila lire all'anno che in base all'articolo 119 viene corrisposto ai genitori, collaterali ed assimilati. Per i rispettivi raggruppamenti, partendo da quello superiore per giungere a quello inferiore, si avrebbe perciò un totale di lire 66.368, lire 49.039, lire 39.697 ed, infine, lire 27.493. L'assegno mensile per il raggruppamento di base è pertanto di lire 2.291. Nella tabella del progetto della minoranza invece di 66.368 sono 108.000 lire, di 49.039 sono 100.500, di 39.697 sono 91.500, ed, infine, invece di 27.493, sono 84.000 lire. Le differenze in più sono quindi rispettivamente di lire 41.632, 51.461, 51.803 e 56.507. La pensione mensile per il raggruppamento di base è di lire 7.000. Gli scarti percentuali fra le pensioni complessive della tabella del progetto della minoranza e quella del progetto della maggioranza sono i seguenti: 63, 105, 130 e 206 per cento. Questo è il settore in cui le pensioni sono veramente le più misere, non solo, ma la cosa è resa tanto più penosa dal fatto che, a termine di legge, per ottenerla debbono sussistere molteplici condizioni, fra le quali quella dell'esistenza dello stato di assoluto bisogno. L'unico settore in cui si pretende che esista lo stato di bisogno è proprio quello che viene poi trattato in un modo veramente vergognoso ed iniquo. Poveri genitori che hanno perduto in guerra il loro valido sostegno!

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro contrario anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *M* nel testo proposto dalla minoranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione a tabella *M* nel testo, già letto, della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *N*.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	51.136
Ufficiali superiori		33.843
Ufficiali inferiori		24.501
Sottufficiali e truppa		12.116

Di questa tabella la minoranza della Commissione aveva, in un primo tempo, chiesto la soppressione. Sucessivamente il senatore Cerruti ed altri senatori hanno presentato un emendamento identico a quello formulato per la tabella *L*. Per gli stessi motivi fatti presenti a proposito della tabella *L*, questo emendamento si intende decaduto.

Pongo pertanto in votazione la tabella *N* nel testo della maggioranza, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *O*.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	54.000
Ufficiali superiori		37.000
Ufficiali inferiori		28.000
Sottufficiali e truppa		14.941

La minoranza della Commissione propone di sostituire questa tabella con la seguente:

TABELLA *O*.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	118.800
Ufficiali superiori		110.550
Ufficiali inferiori		100.650
Sottufficiali e truppa		92.400

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerruti, relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Anche in questo caso la tabella del progetto governativo, nei confronti della tabella fondamentale *M*, è stata maggiorata non so proprio in base a quale criterio. Figuratevi che per gli ufficiali generali si tratta di un aumento del 2,44 per cento, per gli ufficiali superiori del 4 per cento circa, per gli ufficiali inferiori del 5,80 per cento, e, per i sottufficiali e truppa, del 5,26 per cento. Del motivo per cui sono stati applicati rapporti così disformi fra un raggruppamento e l'altro, credo che non ci sia nessuno che possa dare una spiegazione plausibile. Forse nemmeno quelli che hanno compilato la tabella. Se almeno questi rapporti percentuali fossero analoghi agli altri che furono impiegati per le vedove e gli orfani, si potrebbe, se non altro, affermare che in entrambi i casi essi si basano sullo stesso principio, comunque esso sia, ma invece essi sono del tutto diversi. Ciò prova che è stato seguìto un criterio meramente empirico.

Nella nostra tabella, invece, è stato applicato l'aumento impiegando il coefficente costante del 10 per cento sulle pensioni delle tabelle principali.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *O* nel testo della minoranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la tabella *O*, nel testo, già letto, della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *P*.

GENITORI,
COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	53.000
Ufficiali superiori		36.000
Ufficiali inferiori		26.500
Sottufficiali e truppa		13.680

Anche di questa tabella, dopo aver ritirato l'emendamento soppressivo già proposto dalla minoranza della Commissione, il senatore Cerruti ed altri senatori hanno proposto il ripristino, suggerendo che le somme di detta tabella siano inferiori del 0,50 per cento a quelle rispettive della tabella *O* formulata dalla minoranza.

Poichè, però, il testo della tabella *O* presentata dalla minoranza è stato respinto, questo emendamento si intende decaduto. Pongo, pertanto, in votazione, la tabella *P* nel testo della maggioranza, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

A chiusura della discussione di questo disegno di legge, passeremo ora allo svolgimento di alcuni ordini del giorno.

Il primo, presentato dal senatore Merlin Umberto ed altri, è stato già svolto.

Segue un altro ordine del giorno, presentato dai senatori Gasparotto, Lucifero, Fazio e Venditti, di cui do lettura:

« Il Senato, nel chiudere la discussione sul disegno di legge delle pensioni di guerra, impegna il Governo a presentare alla ripresa parlamentare proposte di maggiori provvidenze a favore delle vittime della guerra, con assoluta precedenza ai famigliari superstiti ai quali la legge ha fatto trattamento inadeguato ».

GASPAROTTO. Giunti alla fine del lungo cammino, riconosco i nobili sforzi compiuti dal Senato per venire incontro ai bisogni dei nostri mutilati, e, in genere, delle vittime della guerra. Debbo felicitarmi con l'onorevole Sottosegretario che ha dato tanto amore e tanta intelligenza a tale problema, come non posso non compiacermi per il lavoro compiuto dai due relatori, i quali, pur battendosi in campi opposti, ci hanno portato tanti lumi ed hanno facilitato a noi la possibilità di giudicare secondo coscienza. Riconosco, come ho detto, lo sforzo fatto dal Governo e la revisione della proposta di legge operata dal Senato. Tuttavia devo lamentare una grave deficienza, quella relativa al trattamento fatto alle vedove, ai genitori e ai figli. Si tratta di vecchi genitori, di giovani vedove, di giovanissimi figli, quasi tutti in minore età, persone queste che non hanno gridato, che non hanno avuto voci possenti in rappresentanza dei loro interessi, nè certo sono apparsi nelle tribune a protestare. Ora il trattamento fatto a costoro, signori del Governo, signori della Commissione, è veramente irrisorio e noi non possiamo chiudere questa discussione, che pure ci dà ragione di conforto e le risultanze della quale saranno apprese con soddisfazione dal Paese, se non precisassimo a questo riguardo il nostro pensiero e non impegnassimo il Governo ad apportare alle deficienze sollecito rimedio. Percio, limitando la dizione del mio ordine del giorno — e parlo a nome anche dei colleghi Lucifero, Fazio e Venditti, ultimo firmatario — esclusivamente alle condizioni dei familiari dei caduti (genitori, vedove e figli) domando che il Governo si impegni alla ripresa dei lavori parlamentari a presentare provvidenze che possano assicurare un trattamento migliore a queste sventurate vittime della guerra. Se ho fissato una data, cioè ho indicato la ripresa dei lavori parlamentari, è appunto per la limitazione che ho dato all'ordine del giorno, in quanto che, mentre nella dizione originaria io auspicavo proposte di migliori provvidenze a favore delle vittime della guerra, oggi, soppressa questa parte dell'ordine del giorno, lo limito ai familiari superstiti, per cui, se con la prima dizione si poteva sospettare che io reclamassi dal Governo in breve termine la revisione generale della legge, ridotta invece la domanda a questi stretti limiti, cioè soltanto a favore dei familiari, io credo che, durante le vacanze parlamentari, il Governo abbia tempo e modo di presentare questo disegno di legge supplementare.

Quanto ai mezzi per far fronte al nuovo fabbisogno, se si domandasse consiglio ai parlamentari, i mezzi si troverebbero facilmente. Vi sono, checchè si dica, in Italia delle grandi ricchezze che sfuggono ai loro doveri, ed è a queste che dobbiamo domandare i maggiori sacrifici. Io credo che se il Governo — saggiata la pubblica opinione — si presentasse con un nuovo disegno di legge, facendo comprendere come intenda incidere, per quanto possa occorrere, su questa gente privilegiata, la pubblica opinione non potrebbe che far plauso a questo nuovo indirizzo di politica finanziaria sul quale il Governo intenderebbe incamminarsi. Comunque, come dissi, limito l'ordine del giorno allo invito al Governo di presentare in termini che riconosco brevi, ma sufficienti, provvidenze soltanto a favore dei familiari delle vittime della guerra.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Cerruti, sottoscritto anche dai senatori Ruggeri e Ristori, così formulato:

« Il Senato, ritenendo necessario un esame tecnico, giuridico ed economico delle pensioni di guerra, decide di costituire una Commissione parlamentare integrata dai rappresentanti delle Associazioni interessate e del Governo, la quale dovrà presentare le sue conclusioni entro e non oltre il 30 giugno 1951 ».

Faccio osservare all'onorevole Cerruti che sarebbe opportuno, per ragioni di tecnica parlamentare, sostituire, nel suo ordine del giorno, alle parole « decide di costituire » le altre « ritiene necessaria la costituzione » o « richiede che sia costituita », dato che non è nei poteri del Senato decidere la costituzione di una Commissione parlamentare, come quella desiderata dall'onorevole Cerruti.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In sostanza noi abbiamo abbondantemente constatato che cosa è stato capace di fare il Governo in merito alle pensioni di guerra. Per quanto si affermi pomposamente che questa è una legge organica e quasi definitiva, come si può rileva-

re dalla relazione che accompagna il progetto stesso del Governo, noi diciamo invece ch'essa è semplicemente un coacervo di tutte le vecchie leggi con alcuni perfezionamenti di carattere giuridico e tecnico, e con modestissimi miglioramenti di carattere economico.

In definitiva si sono adeguate più o meno le pensioni dei superinvalidi e degli iscritti alla prima categoria, ma le pensioni degli iscritti dalla seconda alla ottava categoria, delle vedove, degli orfani, dei genitori e dei collaterali dei caduti, sono rimaste completamente a terra. Noi abbiamo presentato un controprogetto nel quale, tenuto calcolo delle condizioni economico-sociali del Paese, si riducevano al limite minimo estremo tutte quante le pensioni, compatibilmente però alle più modeste esigenze della vita civile, al rispetto della realtà oggettiva dei fatti sociali ed all'esistenza di un sacrosanto diritto al risarcimento di un danno subìto. L'importo era in totale di 123 miliardi. Ma ci vuol altro!

Questa materia dev'essere completamente riveduta da cima a fondo, perfezionata con lo ausilio di nuovi metodi di indagine e di comparazione, corretta introducendo nuovi sistemi di accertamento, di liquidazione, e, soprattutto, una tecnica che non confluisca a banali astrazioni, ma riproduca fedelmente la realtà concreta dei fenomeni che si determinano nella casistica dei danni in rapporto, da un lato, ai diversi mestieri, arti e professioni e, dall'altro alla natura delle varie forme traumatiche e morbose, e così via. Il Governo ha senza dubbio fornito la prova di essere il meno idoneo alla bisogna ed è proprio per questo motivo che noi proponiamo la nomina di una Commissione interparlamentare per svolgere i suddetti lavori. Questa Commissione dovrebbe compiere indagini vaste e profonde in tutti i settori, portarsi a contatto dei pensionati di guerra e specie dei più umili, studiare la serie dei casi più pietosi in modo che non si debbano commettere ingiustizie e sperequazioni, svolgere studi di carattere comparativo in rapporto alle legislazioni sulle pensioni di guerra esistenti negli altri Paesi, introdurre in tutta questa materia un soffio innovatore in modo da portarla all'altezza ed alla coscienza dei nuovi tempi, e così via, dopo di che dovrà redigere una bozza di testo unico da presentare all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea.

Quindi, insistiamo vivamente affinchè questo compito che interessa una materia così delicata, complessa e tanto impegnativa, anzichè essere affidato al Governo — il quale poi in sostanza sappiamo benissimo che si varrebbe di elementi burocratici, competenti fin che si vuole, ma avulsi dalla pulsante e feconda vita reale — sia affidato a parlamentari del Senato e della Camera, i quali dovrebbero presentare il risultato dei loro lavori entro il 30 giugno del 1951. È certo però che questa moratoria presupponeva l'approvazione del nostro progetto; se esso fosse stato approvato, i pensionati avrebbero potuto attendere con una certa tranquillità lo svolgimento di questi lavori Ora, ciò non può più verificarsi perchè, purtroppo, il nostro progetto è stato respinto.

Comunque, le ragioni fondamentali del nostro ordine del giorno sussistono e pertanto noi lo manteniamo.

Ciò premesso, al momento di chiudere questo lungo dibattito (al quale la minoranza si è accostata con cuore e coscienza ed anche senso di consapevolezza circa le condizioni del Paese) nell'esprimere il nostro profondo scoramento per l'insufficienza delle pensioni che questa legge contempla, sento il bisogno di formulare un voto nei riguardi dei colleghi della maggioranza.

Vorrei, cioè, che un giorno fosse possibile applicare la legge del taglione: vorrei che quel giorno comandassero i mutilati, gli invalidi, le vedove, gli orfani ed i genitori dei caduti, e che questi obbligassero voi tutti a vivere con quelle miserrime pensioni che con questa legge avete loro assegnate. (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Cadorna, D'Incà, Cerica, Tosatti, Parri e Lucifero, così formulato:

« Il Senato della Repubblica, facendo proprio il voto espresso nel Congresso di Palermo dall'Associazione Nazionale Mutilati, confermando che per un principio giuridico e morale che non può soffrire lesioni il riconoscimento della qualifica di combattente, ed i diritti che ne conseguono, possono spettare solo a coloro che hanno combattuto per il Governo legittimo;

riconoscendo le ragioni di umanità che consigliano di venire incontro alle necessità ed alle sofferenze di coloro che senza macchiarsi di colpe particolari, militando nelle formazioni rego-

lari agli ordini della Repubblica di Salò, hanno sofferto minorazioni fisiche, e soprattutto impongono di provvedere alle necessità delle famiglie incolpevoli dei caduti;

invita il Governo a predisporre, dopo che saranno state rivalutate le pensioni di guerra delle vedove, degli orfani e dei genitori dei caduti per il Governo legittimo, un provvedimento legislativo che a titolo di soccorso estenda ai mutilati ed invalidi ed alle famiglie ed agli orfani dei caduti che si trovano nelle condizioni indicate il trattamento determinato dalla legge sulle pensioni di guerra ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cadorna.

CADORNA. L'ordine del giorno da me presentato si ispira, da un lato, al concetto di riaffermare un principio giuridico e un principio morale; dall'altro, a sentimenti di solidarietà umana tanto evidenti, che non ritengo sia necessaria una particolare illustrazione.

Confido pertanto che, nella sua forma attuale, possa essere accettato dall'intera Assemblea. (*Applausi dal centro*).

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho esaminato i vari ordini del giorno ed ho anche ascoltato lo svolgimento degli stessi. Dichiaro subito che non avrei nulla in contrario ad accettare l'ordine del giorno del senatore Merlin come raccomandazione, perchè, nonostante le affermazioni precise e categoriche che ho fatto, sia all'inizio che durante lo svolgimento della discussione di questo disegno di legge, a nome del Governo, non avrei nulla da opporvi se ad esso si fossero associati anche gli altri settori della maggioranza, che viceversa hanno voluto presentare altri ordini del giorno quasi analoghi.

Dichiaro successivamente che non posso accogliere l'ordine del giorno Cerruti per il carattere che lo stesso onorevole Cerruti ha voluto dargli e soprattutto perchè, chiudendone lo svolgimento, si è rivolto alla maggioranza ed al Governo con espressioni che, sia per quanto riguarda il Governo, sia per quanto mi riguarda personalmente come Sottosegretario alle pensioni di guerra, non posso accettare e devo energicamente respingere.

Devo infine ringraziare per le sue parole lo amico senatore Gasparotto, ma non posso accettare il suo ordine del giorno, perchè troppo impegnativo per il Governo circa il tempo della presentazione del progetto di legge per la rivalutazione delle pensioni alle vedove e ai genitori. Io dichiaro che il Governo farà il suo dovere in questo campo il più presto possibile, e questo impegno riaffermo a nome del Governo stesso, ma non posso accettare dei termini perentori come quelli espressi in tale ordine del giorno.

Per quanto riguarda infine l'ordine del giorno presentato dai senatori Cadorna, Parri, Cerica ed altri, anche qui pregherei gli onorevoli interroganti di non insistere per il momento. Personalmente non sono contrario ad aderire alla proposta formulata nell'ordine del giorno stesso. L'ho già detto chiaramente più volte, io che non ho affatto alcun addentellato con il fascismo, nè ho partecipato ai nefasti della Repubblica di Salò e che ho avuto l'onore di essere partigiano combattente e che ho fatto parte dei Comitati di liberazione. Non ho nulla in contrario ad accettare a titolo di raccomandazione generica quanto proposto in questo ordine del giorno, ma non lo posso accettare integralmente per i termini tassativi che esso comporta. Prego quindi gli amici Cadorna e Parri, che sono stati capi della Resistenza italiana e che ho conosciuto in altri tempi durante il periodo della Resistenza, di non voler insistere su questo ordine del giorno e di lasciarmi il tempo e la facoltà, se resto a questo posto, di studiare bene, d'accordo con i Ministri responsabili, un disegno di legge in proposito, quando in materia di concessioni di pensioni saremo più avanti, e cioè in un periodo che non credo lontano.

Ad ogni modo, io accetterei a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno Merlin, pregando tutti gli altri presentatori di ordini del giorno di approvarlo e di aver fiducia che il Governo farà quanto sarà ancora umanamente possibile per la benemerita categoria dei genitori e delle vedove. Il progetto che abbiamo approvato, per quanto riguarda i mutilati in genere, è un buon progetto ed anche la minoranza può essere lieta che il Senato abbia approvato, sia pure emendandolo, il testo proposto dalla Commissione, al cui Presidente, se

natore Paratore, ed ai cui componenti, in principale modo al relatore senatore Zotta, mando il mio saluto e il mio grazie per la fattiva collaborazione datami. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, dalle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario ho rilevato con sorpresa che egli non intende impegnare il Governo neppure sull'ordine del giorno dell'onorevole Merlin. Noi non voteremo tale ordine del giorno perchè parte da un presupposto di fiducia nel Governo, che il Gruppo socialista non condivide anche per l'atteggiamento che il Governo stesso ha tenuto in occasione della discussione di questo disegno di legge. Prescindo dalla posizione personale dell'onorevole Sottosegretario al quale posso personalmente dare atto della buona volontà che ha manifestato: però ciò non ci esime dal persistere nella critica che abbiamo svolto, in sede di discussione generale e in sede di discussione sugli articoli, alla condotta che il Governo ha tenuto nei confronti delle pensioni degli invalidi e dei mutilati e particolarmente nei confronti delle pensoni indirette. Voteremo invece l'ordine del giorno dei colleghi Cerruti, Ruggeri e Ristori, e voteremo anche l'ordine del giorno proposto dai colleghi Gasparotto, Lucifero e Fazio. Questo ultimo ordine del giorno poteva essere accettato dal Governo come raccomandazione. Se il Governo non ha voluto assumere alcun impegno neppure sull'ordine del giorno Merlin, ciò testimonia della sua volontà ostinata di non intervenire più neppure a favore di quelle vedove, di quegli orfani, di quei genitori dei caduti, per i quali — lo ricordo agli onorevoli colleghi — lo stesso Sottosegretario aveva dichiarato che egli, per primo, considerava sempre aperto l'angoscioso problema. Ebbene, oggi siamo noi ad affermare che il problema è aperto. Nessuno può disconoscere che l'agitazione dei mutilati, degli invalidi, delle famiglie dei caduti è sorta spontanea ed ha raccolto i più larghi consensi del Paese, ha trovato commossa risonanza nel sentimento profondo di comprensione e di generosità di tutto il popolo.

Oggi si dice a queste categorie, e particolarmente a quella più diseredata dei familiari dei caduti, che non si intende intervenire ancora, almeno per lunghissimi anni, a rendere più umane le loro condizioni di vita.

Sia pure, ma l'agitazione persisterà. Il Gruppo socialista voterà la legge ma intende considerare gli inadeguati miglioramenti soltanto come acconti. Noi orremmo per primi che le agitazioni fossero scongiurate nel nostro Paese: ancora una volta è invece il Governo che le provoca e che ne avrà, con la sua condotta e col rifiuto di assumere nuovi impegni, tutta la grave responsabilità morale e politica.

Ecco le ragioni dei voti che darà il Gruppo socialista.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Desidero parlare sull'ordine del giorno presentato dal senatore Cadorna e da altri colleghi.

Non vorrei ricordare in questa Aula, credo di non averlo mai fatto, che gli stessi titoli di cui si è vantato l'onorevole Sottosegretario per il tesoro li posso vantare anch'io. Quindi in questa mia dichiarazione non si deve vedere nessuna espressione di fine diverso da quello che risulta dalle parole che dirò. L'ordine del giorno proposto dai senatori Cadorna, Parri, Lucifero ed altri solleva una grossa questione, questione che è al di fuori del contenuto di questa legge, questione che, a mio avviso, non può essere affrontata così, di straforo, in uno scorcio di seduta. Si tratta di decidere su quella che è la posizione giuridica e morale dei combattenti della Repubblica di Salò; è un problema grave e delicato che non riguarda soltanto le pensioni di guerra e non può essere discusso in questa occasione. Non lo può essere, a mio avviso, anche per una ragione di riguardo verso l'altro ramo del Parlamento. Noi sappiamo che questa questione è stata affrontata dalla Camera, di recente, in occasione di un altro disegno di legge, che dovrà poi essere portato al nostro esame. In quella sede dovremo esaminare, approfondire, discutere questo problema e non possiamo pregiudicare con un voto affrettato la soluzione di un problema che può meritare una intera seduta per essere trattato. Noi dovremo esaminare a fondo la soluzione di questa questione, vedere se dobbiamo parlare di colpa, di dolo, di grado di colpa, di grado di dolo

e considerare le conseguenze della valutazione che faremo.

Sono tutti problemi gravi che non possiamo affrontare in questo momento. Per questo vorrei che i colleghi Cadorna e Parri (ricordo i nomi più gloriosi senza per questo venir meno al riguardo dovuto a tutti i firmatari) non insistessero nella votazione dell'ordine del giorno. E, giacchè propongo un rinvio, vorrei che anche sugli altri ordini del giorno, pur votando la legge questa sera, noi votassimo in altra seduta. Io non so se quello che sto per dire è regolamentare ed è grave questo dubbio per chi, indegnamente, ricopre una carica che, a volte, gli impone di applicare il Regolamento; ma a me sembra che sia necessaria una valutazione più approfondita di questi ordini del giorno anche da parte del Governo. Vorrei, pur con tutto il rispetto che ho verso l'onorevole Sottosegretario, che il Governo decidesse con una autorità e responsabilità che chiamerei diretta, cioè con l'intervento del Ministro. Vorrei cioè che decidesse il Ministro, per esempio, sull'ordine del giorno del senatore Merlin che, debbo aggiungere anch'io, non senza un certo stupore, ho sentito respingere dai banchi del Governo....

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non l'ho respinto.

ZOLI. Onorevoli colleghi, se l'onorevole Sottosegretario modifica la dicitura, sta bene, ma quando dice che l'accetta semplicemente come raccomandazione...

UBERTI No, no, lo mettiamo ai voti.

ZOLI. Ho comunicazione indiretta, per la interposta persona del senatore Uberti, che l'onorevole Chiaramello accetta l'ordine del giorno non più come raccomandazione. Se questo è vero, credo che noi possiamo procedere a questa votazione, in quanto il Governo, nella sua rappresentanza attuale, si sente di assumere la responsabilità di quanto si richiede. La mia preghiera resta allora che gli onorevoli Cadorna, Parri e gli altri ritirino il loro ordine del giorno; ne discuteremo fra breve a fondo. Se si dovesse votare, io in coscienza oggi mi dovrei astenere, perchè non so neanch'io che cosa potrei decidere e credo che questo possa essere lo stato d'animo anche di molti che pur si trovano nella stessa situazione, insospettabile di tenerezza, in cui mi sono trovato io.

PRESIDENTE. Onorevole Zoli, come lei ben sa, l'articolo 68 del Regolamento stabilisce che gli ordini del giorno siano votati subito dopo la chiusura della discussione generale. Ora, qui si tratterebbe di votare un ordine del giorno addirittura dopo l'esaurimento della discussione su tutti gli articoli; ciò che mi sembra sia assolutamente irregolare.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Scusi, signor Presidente, qui la situazione è questa: siccome l'ordine del giorno Cerruti e quello Merlin partivano dal presupposto dell'insufficienza del disegno di legge prima ancora che questo fosse votato, fu convenuto di votare tutti e due questi ordini del giorno dopo la votazione del disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Io non metto in dubbio quanto lei afferma, ma vorrei pregare il Senato di considerare che, dal momento che un articolo del Regolamento, in maniera così precisa, stabilisce che gli ordini del giorno debbano essere votati dopo la chiusura della discussione generale, non è opportuno creare precedenti contrari a questa norma.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Io sono d'accordo con quanto ha detto testè il nostro onorevole Presidente.

Ci sono problemi gravi che ancora si presentano nella vita del nostro Paese, come ha testè accennato il senatore Zoli. Non pregiudichiamo con ordini del giorno quella che potrà essere la nostra libera condotta politica in proposito. Quindi, votata questa legge, che è stata tanto faticosamente elaborata e che, in fondo, ha rivelato una cosa, che cioè, nel limite del possibile, abbiamo cercato di fare qualche cosa *(vivi applausi dal centro)*, il Paese sa benissimo che non è tutto, sa benissimo che le condizioni dei mutilati di guerra, delle vedove e dei bambini sono ancora al di sotto di quelle che noi vorremmo che fossero. Ma intanto la legge l'abbiamo votata, onorevoli colleghi, e nessuno deve menar vanto dicendo di aver proposto 100 di fronte agli altri che proponevano 50. Non è questo il calcolo che si deve fare politicamente, onorevoli colleghi. Considerate le condizioni economiche del nostro Paese, voi non avete creduto, voi che

avete la responsabilità del Governo, di poter assumere oneri maggiori, perchè le strutture dei nostri bilanci non lo permettevano. Ebbene, siamo tutti dentro lo legge: noi dell'opposizione abbiamo fatto il nostro dovere, come l'avete fatto voi nel mantenervi dentro i limiti del possibile. *(Vivissimi applausi dal centro).*

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente a quanto ha detto il senatore Zoli, io non ho respinto l'ordine del giorno Merlin. Avrei voluto, come ora ho saputo che è avvenuto, che su questo ordine del giorno si concentrassero i consensi della maggioranza del Senato e avrei voluto che questo ordine del giorno fosse sottoscritto anche dagli altri componenti la maggioranza, per cui ho pregato l'amico Gasparotto, che tanta passione ha mostrato durante tutto il corso della discussione di questa legge, di volersi anch'egli associare all'ordine del giorno Merlin. Questo ordine del giorno è accettato dal Governo, perchè il Governo sente quest'impegno, questa necessità. Io l'ho ripetuto in pubblico e in privato, l'ho scritto su giornali e riviste: sentiamo tutti questa necessità, a cominciare dalla Commissione.

Quindi, signor Presidente, io credo che il Senato possa concludere stasera i suoi lavori approvando la legge e approvando anche l'ordine del giorno Merlin, che diventa, si può dire, l'ordine del giorno di tutto il Senato.

Ringrazio poi l'amico Tonello delle sue parole, che mostrano in lui sempre il vecchio leone che sente lo spirito della colleganza verso i suoi amici.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Dichiaro che intendo mantenere l'ordine del giorno nell'ultima edizione che ho letto, e cioè limitandolo agli orfani, alle vedove ed ai genitori dei caduti.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Per incarico anche dei colleghi Parri e Cadorna, debbo dichiarare al Senato che abbiamo ritenuto di dover presentare quell'ordine del giorno per porre una questione che deve essere risolta; ma, poichè la questione verrà in discussione, come ha detto il senatore Zoli, quando sarà portata al nostro esame la legge Pacciardi, ci riserviamo di presentare le stesse tesi, nello stesso modo, con lo stesso spirito, quando questa legge sarà presentata al Senato.

Quindi, rinunziamo per ora all'ordine del giorno.

UBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Ho chiesto di parlare per dire che, quando è stato svolto l'ordine del giorno Merlin, si è stabilito, per invito del Presidente dell'Assemblea, che si sarebbe rinviata la votazione alla fine della discussione del disegno di legge. Prego, quindi, il Presidente di mettere in votazione l'ordine del giorno Merlin in quanto che, malgrado l'articolo 68, da lui citato, c'è stata una deliberazione del Senato che ha deciso di votarlo al termine di questo dibattito, e quindi ritengo che questo ordine del giorno debba essere posto ora in votazione. Rilevo che esso è accettato dal Governo ed è appoggiato anche da colleghi degli altri gruppi della maggioranza.

PRESIDENTE. Dichiaro che non posso rinunciare alla mia opinione. Comunque, dal momento che il Senato ritiene di aver deciso di votare ora questo ordine del giorno, se non v'è divergenza di opinioni, lo porrò in votazione senza fare questioni di principio. Se non ci fosse questo precedente, però, non lo porrei in votazione perchè c'è un articolo del Regolamento che non può essere modificato attraverso il voto non qualificato di una maggioranza.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Mi permetterei di fare una osservazione. Siccome, a mio giudizio, a ragione il Presidente ha fatto un richiamo al Regolamento, mi pare che non ne possa conseguire altro che la non votazione degli ordini del giorno, poichè non ci può essere impegno o promessa precedente che autorizzi ad andar contro il Regolamento stesso.

Nell'ordine del giorno la maggioranza si propone di impegnare il Governo ad accettare un invito; ma poichè il rappresentante del Governo accetta questo invito, il Governo si sente impegnato in merito, fin da questo momento. Noi potremo così, senza violare, sia pure per una ragione sostanzialmente buona, il Regolamento, raggiungere il medesimo risultato, evitando il ricorso ad un voto che, a norma del Regolamento, non sarebbe formalmente possibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè vi è divergenza di opinioni ed io intendo rispettare il Regolamento, non metterò in votazione gli ordini del giorno. Pongo pertanto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Noi di questa parte del Senato voteremo a favore del disegno di legge pur riconoscendo che esso è inadeguato alle esigenze e ai bisogni più elementari della classe dei mutilati. Noi l'accettiamo unicamente ed esclusivamente nello spirito del Congresso nazionale che ebbe luogo a Palermo tra mutilati ed invalidi di guerra, in cui fu stabilito di accettare la legge a titolo di acconto, e a titolo di acconto noi stasera la accettiamo. Debbo però manifestare il nostro vivo rincrescimento per non avere la maggioranza del Senato dimostrato, come era suo dovere, a tutto il Paese, l'interesse per questa benemerita categoria di cittadini, e di non aver dato quella prova di solidarietà che, a mio modo di vedere, era indispensabile. *(Vivaci commenti al centro).*

Ad ogni modo torno a ripetere che voteremo a favore della legge unicamente ed esclusivamente a titolo di acconto.

TUPINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Ho chiesto la parola per sottolineare che il Senato ed il Governo hanno compiuto in questa occasione lo sforzo maggiore che si poteva compiere, nelle condizioni in cui ci troviamo, a favore della benemerita categoria dei mutilati.

Noi votiamo questo disegno di legge con netto significato di fiducia al Governo. Se pure abbiamo consentito, e per le ragioni che ha detto il nostro Presidente e per quelle che ha confermato il rappresentante del Governo, e che non si addivenisse alla votazione dei vari ordini del giorno, tuttavia riteniamo che per tutto ciò cui la legge non ha provveduto, il Governo si farà carico di studiare il problema e di presentare alle Assemblee quei provvedimenti che rispondano non solo all'attesa delle categorie interessate, ma anche alla volontà del Senato, intendendo che in questa materia, e specialmente in questa materia, sarebbe opportuno, onorevoli colleghi di maggioranza e di minoranza — mi rivolgo specialmente a voi di minoranza i quali a torto ci avete accusato di scarsa sensibilità — non abbandonarsi a speculazioni di ordine politico.

Noi voteremo, dunque, il disegno di legge, sicuri di aver compiuto e di compiere il nostro dovere verso i mutilati e col proposito di non lasciarci sfuggire ccasione alcuna per una sempre maggiore tutela dei loro legittimi interessi. *(Vivi applausi dal centro e dalla destra)*

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Mi permetto di domandare al Senato che, in base al l'articolo 74 del Regolamento, venga deferito alla Commissione l'incarico di provvedere al coordinamento degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, con le annesse tabelle, salvo coordinamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Si grida: « Viva i mutilati! ». Vivi e prolungati applausi da tutti i settori).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere: quanto abbiano fatto o intendano fare,

a seguito di recente pubblicazione del Maresciallo Alexander, in onore della verità storica e delle tradizioni militari italiane. (244).

GASPAROTTO, RAJA, FAZIO, BOCCONI, TUPINI, LUISETTI.

Al Ministro della publica istruzione per conoscere quali provvedimenti abbia preso e intenda prendere onde assicurare esecuzione a quanto deliberato dal Senato in merito alla restituzione in pristino di piazza di Spagna in Roma (245).

BERGAMINI, LUCIFERO, PICCHIOTTI, MUSOLINO, ZANARDI, SINFORIANI, CAVALLERA, MAZZONI, TONELLO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia informato della denuncia fatta dalla stampa milanese dell'11 giugno u. s. con la quale si rendeva di pubblica ragione, adducendo nomi e circostanze incontrovertibili, il grave sopruso perpetrato da un noto industriale tessile lombardo a danno delle proprie operaie, le quali sono state brutalmente poste nell'alternativa di essere licenziate qualora non avessero firmato l'impegno scritto di non avere figli per il periodo di tre anni o comunque, nel caso di inopinata gravidanza, di impegnarsi a rinunciare alle sovvenzioni e provvidenze previste dalla legge e dai patti sindacali vigenti; e per conoscere altresì di fronte a un tale scandaloso arbitrio, quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere l'onorevole Ministro per annullare le dichiarazioni eventualmente già estorte e per impedire nel presente e nel futuro sistemi di così immorale coercizione che, oltre ad offendere i sacri diritti della maternità, costituiscono un'aperta violazione — nello spirito e nella lettera — dei princìpi solennemente sanciti dagli articoli 3, 29, 31 e 37 della Costituzione della Repubblica (246).

CASADEI, MENOTTI, BEI ADELE, MERLIN ANGELINA, MONTAGNANA RITA, BIBOLOTTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri, per sapere quale sia il pensiero del Governo sulle gravi affermazioni fatte dal Maresciallo Alexander nei confronti della Resistenza italiana e che cosa il Governo intenda fare per difendere i valori della Resistenza e l'onore dell'Esercito italiano. (1274).

PERTINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere (ripetendo quanto già ebbe l'onore di domandargli con una interrogazione del 6 dicembre 1949, che non ha avuto risposta), se conosca la incredibile e straordinaria lentezza del servizio telegrafico tra Roma e Genova (fra le quali città un telegramma ordinario richiede per giungere a destinazione un tempo non mai inferiore nel minimo alle quindici ore e un telegramma urgente almeno sei ore) e se non ravvisi alcuna possibilità per rimediare una buona volta ad un simile inconveniente, da tempo inutilmente segnalato agli organi responsabili, ai quali non dovrebbe sfuggirne tutta la gravità. (1226).

BO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, perchè dica: 1) se, in vista dell'abbondante produzione di grano dell'annata in corso, non ritenga opportuno aumentare la quota conferita per contingente allo scopo di evitare eccessiva flessione di prezzi nel mercato libero; 2) se non ritenga necessario che sia dato impulso all'ammasso volontario mediante finanziamento a tasso ragionevole per evitare che il bisogno di immediato realizzo di circolante da parte dei cerealicoltori li induca a contrattazioni che turbino la normalità del mercato. (1227).

JANNUZZI.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga che il disegno di legge sulle pensioni ai marittimi presentato alla Camera non soltanto sia in contrasto con gli impegni già assunti dal Governo, ma anche tale da de-

terminare una ripresa della giusta agitazione della categoria che, estendendosi per solidarietà ai lavoratori attivi, danneggerebbe il traffico marittimo e l'economia nazionale e la cui responsabilità risalirebbe proprio ai mancati impegni governativi (1228).

BERLINGUER.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se e quando sarà provveduto alla costruzione del progettato edificio postale per il popolarissimo quartiere napoletano del Vomero, che, in seguito alla chiusura, per pericolosità, dell'Ufficio Postale di Piazza Vanvitelli, soffre da tempo grave disagio per il modo del tutto inidoneo, gravoso ed insufficiente, con cui si svolgono i relativi servizi per il pubblico (1229).

RICCIO.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per sapere se risulti che il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, a mezzo del suo Commissario, stia alienando, in Aosta, cospicue proprietà immobiliari, senza quelle cautele e quelle garanzie di pubblicità (incanto pubblico, o licitazione privata) che sono imposte ad un Ente pubblico; per assicurare il massimo realizzo e comunque, per eliminare ogni possibile sospetto di speculazione a danno delle opere assistenziali demandate all'Ente;

se ritenga lecito che si possano, in regime commissariale, eludere tali pubblicità e tali cautele;

e se non risulti che attraverso mediatori, già compromessi in procedimenti penali, alcuni stabili siti in Aosta, e più precisamente il Palazzo Perrod e la Casa Lorena, furono dagli acquirenti pagati a prezzi molto superiori — di un terzo circa — a quelli che risulterebbero incassati dall'Ordine Mauriziano;

se non ritenga di dovere intervenire con dei provvedimenti adeguati (1230).

PAGE.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 9,30 col seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti